

UN NUOVO SERVIZIO AL PAESE

Legalità Sviluppo
Integrità Cittadini Giustizia Futuro
Servizi Fiducia
Solidarietà
Assistenza Paese
Persone
Equità
Cittadini
Regioni Trasparenza
Ascolto
Equitalia 2016

Integrità Italia
Gruppo
Trasparenza
Uguaglianza
Comuni
Futuro
Cambiare si può

Riscossione
Integrità
Assistenza
Cittadini

Assistenza
sviluppo
Servizio

Onestà
Trasparenza
Uguaglianza
Italia
Servizi

Sviluppo
Solidarietà
Futuro
Servizio

Cambiare si deve

Regioni App Giustizia
Equità Province
Futuro Persone
Ascolto
Italiani App

Web
Regioni
Enti
Tutti

Comuni
Trasparenza
Paese
Equità

Futuro
APP Assistenza
Tutti
Italiani

Non è un company profile, né un libro celebrativo. Non è un documento di bilancio, né un saggio sulla riscossione, vista dal di dentro.

Le pagine, i capitoli che scoprirete, se avrete la pazienza e la curiosità di proseguire nella lettura, fotografano il lavoro svolto da ottomila persone ogni giorno al servizio del Paese. Gli aridi numeri, le articolate procedure, le temute cartelle, i milioni di atti che ogni anno Equitalia produce, si possono sintetizzare in questo: oltre 70 miliardi di euro recuperati in 10 anni (8,2 nel solo 2015, + 11,2%), grazie a donne e uomini che contribuiscono a rendere più equo il prezzo che tutti dobbiamo pagare per vivere in una società civile, per avere i servizi a cui abbiamo diritto come cittadini.

Come ogni fotografia, anche questa invecchierà e dovrà essere rinnovata. Equitalia sta scrivendo proprio in questi mesi nuovi capitoli della propria giovane vita. Il più rilevante, fra quelli già in atto, è la fusione, dal 1° luglio 2016, dei tre agenti di riscossione – Nord, Centro e Sud - in un'unica società, Equitalia Servizi di riscossione SpA, un unico soggetto con l'obiettivo di essere più snelli, efficienti e virtuosi, ma anche di cambiare il rapporto con quelli che devono essere considerati cittadini prima ancora che contribuenti.

È questo il filo che lega ogni atto, ogni scelta compiuta nel mio primo anno. È anche il filo che ci consente di rilegare insieme i capitoli ancora da scrivere, in cui la persona deve essere protagonista centrale: è con il cittadino che dobbiamo costruire un nuovo percorso di fiducia ed è dal dialogo con il cittadino che il nostro lavoro deve trarre l'ispirazione e l'esperienza necessarie per operare con maggiore attenzione. È dall'equità che passa la strada che porta all'efficienza. Ed è riscuotendo fiducia, innanzitutto, che potremo riscuotere anche le risorse per un Paese più equo.

Ernesto Maria Ruffini

Amministratore Delegato di Equitalia SpA

SOMMARIO

1.	IL GRUPPO EQUITALIA.....	1
1.1	EQUITALIA NEL SISTEMA DI RISCOSSIONE ITALIANO.....	1
1.2	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE	2
1.3	IL GRUPPO OGGI.....	3
1.4	QUANTI SIAMO	5
1.5	DATI DI BILANCIO	7
1.6	ETICA E TRASPARENZA.....	9
2.	LE RELAZIONI E I SERVIZI AL CONTRIBUENTE.....	15
2.1	I CANALI DI CONTATTO CON I CITTADINI.....	15
	Sportelli.....	15
	Il numero unico di Equitalia: 06 01 01	16
	Il sito web di Equitalia.....	16
	Equiclick: la “App” di Equitalia.....	17
	Sportelli bancomat.....	17
	Equinfo, l’sms che ricorda le scadenze.....	18
2.2	I CANALI DI CONTATTO CON ASSOCIAZIONI E ORDINI.....	18
2.3	IL DIALOGO SUL FISCO CON I GIOVANI.....	18
3.	RISCUOTERE PER CONTO DEGLI ENTI CREDITORI.....	21
3.1	AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, COMUNI E ALTRI ENTI	21
	Agenzia delle entrate.....	22
	INPS	22
	Comuni e altri enti	22
	Ruoli affidati	28
3.2	I RISULTATI DEL 2015	30
3.3	IL COMPENSO DI EQUITALIA PER L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA	31
3.4	I PRINCIPALI DOCUMENTI CHE GESTISCE EQUITALIA	34
	La cartella di pagamento	34
	Avvisi di addebito (Ava) e avvisi esecutivi (Ave)	35
3.5	LA NOTIFICA	36
	Posta elettronica certificata (Pec).....	36
	Personale autorizzato dall’agente della riscossione	37
	Servizio di postalizzazione.....	38

3.6	COSA PAGA IL CITTADINO.....	38
3.7	PAGARE UNA CARTELLA.....	41
3.8	RATEIZZARE	43
	Rateizzazione ordinaria	43
	Rateizzazione straordinaria.....	43
	Proroga del piano di rateizzazione	44
	Le novità introdotte dal Dlgs n. 159/2015	44
	Ancora una possibilità: il decreto “Enti locali”	44
	I principali vantaggi per il contribuente beneficiario di un piano di rateizzazione	46
3.9	COMPENSAZIONI E RIMBORSI.....	50
3.10	LA SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE.....	51
4.	ATTIVITÀ A GARANZIA DEL CREDITO.....	55
4.1	SOLLECITI PREVISTI DALLA NORMA	55
4.2	STRUMENTI DI INDAGINE	55
4.3	PROCEDURE CAUTELARI	56
	Iscrizione ipotecaria.....	57
4.4	PROCEDURE ESECUTIVE.....	58
	Pignoramento presso terzi.....	59
	Pignoramento mobiliare.....	61
	Pignoramento immobiliare	63
4.5	PROCEDURE CONCORSUALI.....	66
4.6	PROCEDURE IMMOBILIARI ATTIVATE DA TERZI	67
4.7	ULTERIORI ATTIVITÀ A GARANZIA DEL CREDITO	68
5.	CONTENZIOSO	71
5.1	IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI	71
5.2	I DATI SULLE IMPUGNAZIONI	76
6.	INESIGIBILITÀ.....	81
7.	EQUITALIA GIUSTIZIA.....	83
7.1	IL NUOVO MODELLO DI SERVIZIO	83
7.2	IL FONDO UNICO GIUSTIZIA	83
	Come funziona il FUG	84
	I risultati	84

7.3	LA GESTIONE DEI CREDITI DI GIUSTIZIA.....	85
	Come funziona la gestione dei crediti.....	85
	Il progressivo avvio delle attività nei distretti giudiziari di Corte d'appello	86
	Il nuovo processo di lavorazione.....	87
	I risultati	88
	Analisi fascicoli giudiziari ricevuti nel periodo 2011-2015 per anno dei provvedimenti.	89
	Il contenzioso	91
8.	LE NOVITÀ A FAVORE DEI CONTRIBUENTI.....	93
	“Le pause”.....	93
	Cartella amica.....	93
	Equinfo, l’sms che ricorda le scadenze.....	93
	No al fermo amministrativo per i diversamente abili.....	93
	Pronto Equitalia: 06.01.01	93
	Equiclick: la “App” di Equitalia.....	94
	Sportelli bancomat.....	94
	Sportelli.....	94
	Dall’aggio agli oneri di riscossione	94
	I canali di contatto con associazioni e ordini.....	94
	Il nuovo portale.....	95
	Dilazione, rata minima da 100 a 50 euro	95
	Pagamenti.....	95
	La Posta elettronica certificata per i cittadini.....	95
9.	LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI.....	97
9.1	CARTELLA E AVVISO DI PAGAMENTO.....	97
9.2	RATEIZZAZIONI.....	100
9.3	SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE	102
9.4	PROCEDURE	103
9.5	PAGAMENTI	104

I



IL GRUPPO

EQUITALIA

1. IL GRUPPO EQUITALIA

1.1 EQUITALIA NEL SISTEMA DI RISCOSSIONE ITALIANO

Equitalia è la società pubblica di riscossione, partecipata dall’Agenzia delle entrate (51%) e dall’INPS (49%), che opera su tutto il territorio nazionale a esclusione della Sicilia.

Le attività di Equitalia sono disciplinate da norme ordinarie e speciali (DPR n. 602/1973 e Dlgs n. 112/1999) che **prevedono l’obbligatorietà dell’azione esecutiva** sulla totalità dei soggetti per il recupero di ogni credito, **senza alcuna discrezionalità** e regolano le relative procedure coattive di riscossione.

Equitalia agisce per la riscossione coattiva, su mandato dei vari enti creditori e sulla base di elenchi, denominati **ruoli**, che contengono i dati dei contribuenti morosi e dei loro debiti.

Il contribuente è il perno intorno a cui si sviluppa l’attività di riscossione, **identificato attraverso il codice fiscale** da cui emergono tutte le iscrizioni a ruolo a suo carico (cioè i suoi debiti trasmessi dai diversi enti impositori a Equitalia). Tutti i processi aziendali sono, quindi, focalizzati a garantire la **gestione univoca e integrata del contribuente** attraverso **un’organizzazione trasversale**. **Equitalia, infatti, non è organizzata per “rami d’azienda”**: tutte le attività (dalla notifica della cartella di pagamento all’assistenza del contribuente allo sportello, fino all’attivazione delle eventuali procedure cautelari ed esecutive) **sono quindi pianificate e realizzate a partire dal codice fiscale del contribuente, a prescindere dal tipo di ente impositore o dalla natura del debito** da riscuotere.

I **principali enti creditori** per numerosità e valore sono:

- **l’erario - inteso come le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali** - per tributi sul reddito delle persone e delle società, imposte sui consumi, oltre ad altre tasse o imposte;
- **gli enti previdenziali pubblici - INPS ed INAIL** - per i contributi relativi ai servizi di previdenza, assistenza e trattamento pensionistico;
- la pubblica amministrazione allargata per le entrate proprie degli enti territoriali (Regioni, Comuni, aziende sanitarie, Camere di commercio, ecc.);
- **altri enti per le entrate previdenziali di categoria** (medici, avvocati, professionisti in generale) e **per l’erogazione di servizi** (consorzi per la gestione delle acque e di altri servizi).

Gli enti creditori sono gli unici che possono intervenire per la verifica della pretesa ed eventualmente cancellare o ridurre l’importo dovuto.

Il coordinamento tra Equitalia, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza è regolato, oltre che dalle norme di riferimento, da specifiche convenzioni che prevedono anche fasi di rendicontazione delle attività.

1.2 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE

Il servizio della riscossione dei tributi ha avuto storicamente una funzione di recupero delle risorse necessarie per l'erogazione di servizi indispensabili alla comunità.

Fino al 30 settembre 2006 il servizio di riscossione era affidato in concessione dallo Stato a banche e società private. Nonostante gli strumenti d'azione e di deterrenza a disposizione delle società concessionarie, i risultati dell'attività di riscossione erano oggettivamente deludenti.

A far data dal 1° ottobre 2006, il Legislatore ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e ha attribuito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante un nuovo soggetto pubblico, Riscossione SpA, oggi Equitalia SpA.

A quella data, Equitalia ha acquisito le 36 società ex concessionarie della riscossione, i due rami d'azienda delle banche (Banca di Roma e Monte dei paschi di Siena) dirette titolari delle concessioni e le quote di partecipazione del Consorzio nazionale concessionari (CNC). Il Gruppo era quindi composto dalla holding (Equitalia SpA) e da 38 società partecipate, articolate in 37 agenti della riscossione e una società di servizi (Equitalia Servizi - ex CNC).

A questa prima fase di acquisizioni ne è seguita, dal 2007 al 2011, una di aggregazione, in cui sono state compiute 53 operazioni straordinarie. Sono state costituite società tendenzialmente coincidenti con il territorio delle singole Regioni per ridurre la frammentazione territoriale ereditata e avviare un processo di integrazione volto a superare le inevitabili disomogeneità relative a procedure, organizzazioni, sistemi e banche dati che hanno cambiato la fisionomia del Gruppo, portandolo a essere composto, al 31 dicembre 2011, da sei società: Equitalia Holding, Equitalia Servizi, Equitalia Giustizia (nata nel 2008), tre agenti della riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud).

Tale assetto societario è rimasto invariato fino a luglio 2013, quando è avvenuta la fusione per incorporazione nella Capogruppo di Equitalia Servizi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Equitalia, insediatosi il 17 giugno 2015, nel mese di ottobre ha approvato il **Piano di riassetto societario del Gruppo**, che prevede la **fusione per incorporazione dei tre agenti della riscossione in una nuova società – Equitalia Servizi di riscossione**, nata il 17 febbraio 2016 e operativa dal 1° luglio, interamente partecipata dalla Capogruppo - per gestire l'infrastruttura produttiva garantendo l'uniformità dei processi.

1.3 IL GRUPPO OGGI


Dal 1° luglio 2016, dunque, il gruppo Equitalia è composto da tre società: Equitalia SpA, Equitalia Servizi di riscossione SpA ed Equitalia Giustizia.



Assistenza **Tutti**
Attenzione

Italiani Ascolto

Fiducia



L'assetto societario del Gruppo

Società	Attività	Consiglio di Amministrazione
Equitalia Holding	In qualità di Capogruppo, svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e supervisione delle società partecipate oltre ad erogare servizi corporate (bilancio e finanza, comunicazione, amministrazione del personale, ecc.) per le partecipate	<p>Vincenzo Busa * <i>fino al 25/8/2016</i> (Presidente)</p> <p>- Gabriella Di Michele (Vice Presidente)</p> <p>- Ernesto Maria Ruffini (Amministratore Delegato)</p> <p>- Susanna Masi e Marco Pescarmona (Consiglieri)</p>
Equitalia Servizi di riscossione	È la società operativa del Gruppo che svolge l'attività di riscossione e a cui fanno capo le Direzioni regionali	<p>- Giuseppe Telesca (Presidente)</p> <p>- Maria Grazia Sampietro (Vice Presidente)</p> <p>- Francesco Vasta (Consigliere)</p>
Equitalia Giustizia	È la società del gruppo Equitalia, con sede a Roma, che gestisce, sulla base del Dl n. 143/2008, il Fondo unico giustizia (alimentato principalmente con i proventi derivanti dalla gestione delle somme sequestrate), e, in attuazione della Legge n. 244/2007 e sulla base di una convenzione con il ministero della Giustizia, i crediti di giustizia	<p>- Oronzo Gallone (Presidente)</p> <p>- Margherita Maria Calabrò (Vice Presidente)</p> <p>- Carlo Lassandro (Amministratore Delegato)</p> <p>- Giuseppe Amoroso e Massimiliano Micheletti (Consiglieri)</p>

1.4 QUANTI SIAMO

Al 1° luglio 2016 all'interno del gruppo Equitalia prestano la propria attività 7.917 risorse, distribuite nella tabella che segue secondo il criterio dell'effettiva assegnazione (compreso il personale in distacco):

Le risorse del gruppo Equitalia

SOCIETÀ	TOTALE
Equitalia Holding	815
Equitalia Servizi di riscossione	6.823
Equitalia Giustizia	279
TOTALE COMPLESSIVO	7.917

Il totale delle risorse si riferisce al personale dipendente del gruppo Equitalia comprensivo di personale distaccato da altri enti e di una risorsa con contratto di collaborazione.

Il 59% è composto da uomini e il 41% da donne. L'età media è di 48,1 anni: 53,2 per i dirigenti, 50,7 per i quadri direttivi e 47,6 per gli addetti delle aree professionali.

I dirigenti del Gruppo rappresentano l'1,06% della popolazione totale (compresa Equitalia Giustizia), con un rapporto di un dirigente ogni 93 dipendenti non dirigenti. Al netto di Equitalia Giustizia, i dirigenti rappresentano lo 0,9% della popolazione totale, con un rapporto di un dirigente ogni 100 dipendenti non dirigenti.

Rispetto alla tipologia contrattuale, il 99,9% della popolazione aziendale è a tempo indeterminato; il restante 0,1% è inquadrato con contratto a tempo determinato.

In Equitalia Giustizia, inoltre, sono attivi 11 contratti di somministrazione.

Futuro Sviluppo

Uguaglianza



Assistenza Tutti

Attenzione

Italiani

Ascolto

Fiducia



Ripartizione dipendenti per inquadramento

INQUADRAMENTO	AGGREGATO	EQUITALIA SPA	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	EQUITALIA GIUSTIZIA
Dirigenti	94	43	43	8
Quadri Direttivi III e IV	650	115	529	6
Quadri Direttivi I e II	805	185	615	5
Aree professionali	6.365	470	5.635	260
Livello unico	2	1	1	-
Collaboratore	1	1	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	7.917	815	6.823	279

Al personale dipendente si applica il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale di Equitalia. L'ultimo rinnovo contrattuale risale al 2008. Collegato al contratto è presente il Contratto Integrativo Aziendale del 2014 (gennaio ADR, febbraio Equitalia SpA). Dal giugno 2010 Equitalia si è adeguata alle limitazioni imposte alle assunzioni prima dalla Legge n. 122/2010, per ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Dal 31/12/2010 al 01/07/2016, il numero dei dipendenti del gruppo Equitalia è passato da 8.283 a 7.910 risorse dipendenti al netto del personale distaccato da altri enti e con contratti di collaborazione (dato comprensivo di Equitalia Giustizia SpA che dal 2010 ha affrontato una fase di start-up). Le procedure di selezione sono in linea con la normativa in materia prevista dal Dl n. 112/2008, e quindi conformi ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, e con la normativa in materia di anticorruzione. La fase di preselezione viene svolta con l'ausilio di una società di ricerca e selezione esterna.

1.5 DATI DI BILANCIO

Le società del gruppo Equitalia redigono il bilancio secondo le disposizioni e gli schemi previsti per banche e intermediari finanziari, a eccezione di Equitalia Giustizia, che redige il bilancio secondo i criteri del Dlgs n. 127/1991 (società commerciali).

Equitalia redige obbligatoriamente il bilancio consolidato e proprio da tale obbligo deriva anche quello di revisione legale dei conti da parte di una società di revisione. Nei seguenti prospetti vengono riportati i dati del **conto economico del Gruppo dal 2010 al 2015**.

L'obiettivo del gruppo Equitalia è di garantire in economicità la gestione del servizio pubblico assegnato, **senza generare profitti**. Eventuali utili risultanti in chiusura di esercizio, per effetto delle economie conseguite, vengono imputati a riserva quale garanzia del servizio pubblico affidato.


Conto economico dal 2010 al 2015 - dati in mln euro

CONTO ECONOMICO GRUPPO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VARIAZIONI 2010-2015
Aggi	681,3	670,4	594,7	537,9	538,1	584,2	(97,2)
Rimborsi Spese	365,5	196,5	195,1	192,1	272,6	311,8	(53,6)
Commissioni ex servizi autonomi di cassa - F23	101,4	96,4	89,9	86,1	76,5	53,9	(47,5)
Altri proventi e commissioni fiscalità locale	76,8	68,6	45,9	35,1	13,3	12,2	(64,6)
TOTALE PROVENTI ORDINARI ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	1.225,0	1.031,9	925,7	851,1	900,4	962,1	(262,9)
Altri Proventi	72,8	68,0	86,2	59,9	59,3	78,4	5,7
TOTALE RICAVI ATTIVITÀ CARATTERISTICA	1.297,8	1.099,8	1.011,9	911,0	959,7	1.040,5	(257,2)
Spese per il personale	(527,2)	(549,8)	(506,6)	(492,9)	(480,6)	(490,6)	36,6
Commissioni per gestione incassi e riversamenti	(33,2)	(31,2)	(27,3)	(26,1)	(23,4)	(17,1)	16,1
Costi riscossione (servizi per notifiche e postalizzazioni, sistemi informatici, contenzioso esattoriale, ecc.)	(291,9)	(263,8)	(232,2)	(192,0)	(200,3)	(215,2)	76,8
Spese generali e di funzionamento	(159,8)	(159,9)	(139,3)	(108,1)	(93,2)	(85,1)	74,7
Storno aggi su sgravi e altri oneri di gestione	(36,2)	(30,7)	(30,8)	(31,8)	(37,6)	(31,2)	5,0
TOTALE COSTI OPERATIVI	(1.048,4)	(1.035,4)	(936,3)	(850,9)	(835,1)	(839,2)	209,2
Oneri per versamenti contenimento spesa pubblica	(0,7)	(2,3)	(8,5)	(16,6)	(22,8)	(22,8)	(22,1)
MARGINE OPERATIVO ATTIVITÀ CARATTERISTICA	248,7	62,2	67,1	43,6	101,8	178,5	(70,1)

CONTO ECONOMICO GRUPPO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VARIAZIONI 2010-2015
GESTIONE FINANZIARIA NETTA	(3,2)	(4,7)	(6,3)	(9,0)	(11,6)	(10,2)	(7,0)
SALDO AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E RIPRESE DI VALORE	(86,5)	(130,3)	(52,0)	1,6	(32,3)	(157,4)	(70,9)
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA	1,2	3,9	34,1	5,5	1,3	0,9	(0,4)
IMPOSTE	(81,9)	(4,5)	(24,5)	(36,0)	(37,7)	(10,9)	71,0
ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI	(50,0)	0,0	(10,0)	(3,0)	(7,0)	0,0	50,0
RISULTATO NETTO	28,3	(73,5)	8,3	2,7	14,5	0,9	(27,4)

Sotto altro profilo, Equitalia ha operato specifici interventi di contenimento della spesa: acquisti centralizzati, razionalizzazione della presenza degli sportelli sul territorio, delle spese di funzionamento e dei servizi informatici, nonché revisione dei canoni di locazione. Queste operazioni hanno consentito, dal 2010 al 2015, **economie complessive per oltre 220 milioni di euro**.

Vanno inoltre segnalati anche i versamenti effettuati da Equitalia al bilancio dello Stato dal 2011 al 2015, imposti dalle normative varate nel corso degli ultimi anni dirette al **contenimento della spesa pubblica**.



1.6 ETICA E TRASPARENZA

La delicatezza dell'attività svolta da Equitalia richiede comportamenti rispettosi delle normative vigenti per garantire imparzialità e trasparenza, caratteristiche tipiche di ogni buona pubblica amministrazione. In questa ottica, è stato adottato internamente un sistema di regole, strutture e strumenti in grado di indirizzare la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento delle attività aziendali.

- **Modello 231:** tutte le società del gruppo Equitalia, recependo il Dlgs n. 231/2001, hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente, aggiornato costantemente, con l'obiettivo di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Il modello, finalizzato a configurare un sistema articolato e organico, intende prevenire la commissione di reati attraverso l'individuazione delle cosiddette "aree a rischio".
- **Organismo di vigilanza:** nominato con cadenza triennale, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello 231, nonché quello di monitorarne il costante e tempestivo aggiornamento, attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture aziendali.
- **Codice etico:** è il documento che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività di Equitalia, compresi i consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati. Tra tali valori, assumono particolare rilevanza l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni, l'impegno sociale, la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Coerentemente con le indicazioni dell'ANAC, il CdA di Equitalia, con le delibere del 26 gennaio 2016 e del 30 marzo 2016, ha integrato e ampliato il Codice etico, attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, richiamando i principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici introdotto dal DPR n. 62/2013 e definendo con puntualità e rigore i comportamenti da tenere in aree di particolare rilevanza. Tali interventi, unitamente all'adozione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui appresso, si inseriscono nell'ambito delle iniziative che il gruppo Equitalia sta portando avanti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e tutela dell'etica pubblica.
- **Piano triennale di prevenzione della corruzione:** tutte le società del Gruppo hanno adottato uno specifico piano di prevenzione della corruzione. È lo strumento attraverso il quale è stata effettuata l'analisi delle attività a rischio corruzione, nonché l'individuazione delle misure, anche organizzative, da adottare volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell'illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Il piano di Equitalia SpA, redatto ai sensi della Legge n. 190/2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, viene costantemente aggiornato in attuazione delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione approvato e periodicamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e degli indirizzi forniti dall'Autorità stessa. L'ultimo aggiornamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2016, coerente con la riorganizzazione societaria in corso e con il nuovo assetto organizzativo del Gruppo decorrente dal 1° luglio 2016, recepisce le indicazioni metodologiche dell'ANAC, che prevedono:

- nell'ambito dell'analisi del contesto, la rilevazione e l'analisi dei processi organizzativi per l'individuazione e rappresentazione di tutte le attività svolte all'interno della società (cosiddetti “mappatura dei processi”);
 - l'identificazione dei processi maggiormente rischiosi per l'analisi e la ponderazione dei relativi rischi (“valutazione del rischio”);
 - il “trattamento del rischio” attraverso due tipologie di misure di prevenzione per la mitigazione del rischio:
 - misure di prevenzione trasversali, che consistono in disposizioni di carattere generale riguardanti la società nel suo complesso che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
 - misure di prevenzione specifiche, che riguardano le singole attività a rischio e che hanno lo scopo di prevenire specifiche criticità individuate tramite l'analisi dei rischi.

 - **Responsabile della prevenzione della corruzione:** ha il compito di aggiornare costantemente il piano di prevenzione della corruzione verificandone lo stato di attuazione. Tutte le società del Gruppo hanno nominato il proprio responsabile della prevenzione della corruzione, scegliendo un dirigente interno che fosse anche componente dell'Organismo di vigilanza. Il responsabile di Equitalia SpA è stato nominato il 19 febbraio 2014.

 - **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI):** adottato al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e delle raccomandazioni dell'ANAC. Individua le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare per dare sostanziale attuazione al principio di trasparenza, inteso non come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità massima alle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle società del Gruppo, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali di Equitalia e sull'utilizzo delle risorse pubbliche a esse destinate. Il programma è unico per tutte le società del Gruppo.


 - **Responsabile della trasparenza:** il 25 novembre 2015 è stato nominato responsabile della trasparenza del Gruppo il responsabile della prevenzione della corruzione della holding. Il responsabile della trasparenza:
-

-
- effettua il controllo sugli obblighi di pubblicazione, anche in riferimento a integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e conformità ai documenti originari, segnalando al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di vigilanza e agli altri organi e autorità previsti dalla normativa i casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - provvede all'aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), tenendo conto degli indirizzi emanati dagli organi competenti, delle modifiche normative e delle eventuali variazioni organizzative del gruppo Equitalia.
- **Sistema di gestione per la qualità (SGQ):** Equitalia ha scelto di adottare un SGQ unico per il Gruppo, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 che specifica i requisiti e le componenti (anche gestionali) di cui le Organizzazioni devono dotarsi. Le componenti del Sistema di gestione per la qualità adottato dal gruppo Equitalia sono:
 - **Sistema Documentale** composto da:
 - o il **manuale qualità** che indica, per ciascun punto della norma ISO, scopo e campo di applicazione del SGQ;
 - o le **procedure gestionali** proprie del Sistema di gestione per la qualità (SGQ). Sono richieste con carattere di obbligatorietà e illustrano i processi di funzionamento e le modalità di conduzione del sistema all'interno dell'organizzazione;
 - o le **registrazioni e la modulistica** interna del SGQ. Le evidenze del funzionamento del Sistema di gestione per la Qualità sono raccolte e analizzate per verificare il rispetto dei requisiti di integrità e tracciabilità delle informazioni in esse contenute.
 - **Sistema di Audit Qualità.** La verifica del Sistema di gestione per la Qualità del Gruppo viene realizzata attraverso interventi periodici di "*Internal Quality Audit*" condotti presso tutte le strutture del Gruppo, secondo una pianificazione annuale delle attività e con criteri di campionamento.

L'Ente esterno di Certificazione **SGS Italia**, accreditato ACCREDIA (Ente Unico Italiano di Certificazione), cura la complessiva verifica del Sistema di Gestione per la Qualità adottato dal gruppo Equitalia - anche mediante interventi autonomi di "*External Quality Audit*" - e accerta il mantenimento della certificazione di conformità alle norme ISO 9001:2008.

Per effetto dell'emissione della Norma ISO 9001:2015, Equitalia dovrà procedere all'aggiornamento del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, introducendo il cosiddetto "*Risk based Thinking*" nella definizione e regolamentazione dei propri processi aziendali.

- **Regolamento interno per la tutela dei dati e del sistema informatico:** la progressiva diffusione alle risorse aziendali, delle nuove tecnologie informatiche e il libero accesso alla rete internet dei personal computer, espone le società del Gruppo e gli utenti (dipendenti e collaboratori della stessa) a responsabilità di natura civile e penale. Il gruppo Equitalia ha adottato un Regolamento interno diretto a evitare che i comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza del trattamento dei dati e del sistema informatico. Esso si aggiunge e integra le specifiche istruzioni già fornite a tutti gli incaricati in attuazione del Dlgs n. 196/2003 e del Disciplinare tecnico (Allegato B al citato decreto legislativo). Tale Regolamento, in vigore dal 6 ottobre 2014, è stato redatto secondo quanto stabilito dalla normativa del Garante per la protezione dei dati personali in materia (in particolare dalle linee guida di cui alla Deliberazione n. 13/2007, dai Provvedimenti generali del Garante, del 27 novembre 2008, del 25 giugno 2009, dell'8 aprile 2010).



Fonti normative

- **DI n. 203/2005** recante *“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* - art. 3 *“Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”*;
- **DI n. 143/2008** recante *“Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”* - art. 2 *“Fondo unico giustizia”*;
- **Legge n. 244/2007** recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge finanziaria 2008) - art. 1, commi da 367 a 373 in materia di riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie;
- **Dlgs n. 231/2001** recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- **Legge n. 190/2012** recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- **Dlgs n. 33/2013** recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- **Dlgs n. 196/2003** e Disciplinare tecnico (Allegato B al citato decreto legislativo) recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- **Provvedimenti generali del Garante della privacy**, del 27 novembre 2008, del 25 giugno 2009, dell’8 aprile 2010;
- **Legge n. 122/2010** recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* - art. 9 *“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”*;
- **DI n. 112/2008** recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* - art. 18 *“Reclutamento del personale delle società pubbliche”*;
- **Dlgs n. 87/1992** recante *“Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro”*;
- **Dlgs n. 127/1991** recante *“Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n. 69”*.

II



LE RELAZIONI

CON IL CONTRIBUENTE

2. LE RELAZIONI E I SERVIZI AL CONTRIBUENTE

2.1 I CANALI DI CONTATTO CON I CITTADINI

I principali canali disposizione dei contribuenti per informazioni e pagamenti sono:

- il sito web, sempre più orientato a rappresentare un vero e proprio sportello virtuale da cui poter recuperare informazioni, ricevere assistenza ed effettuare i pagamenti (con carta di credito o prepagata);
- il numero unico 06 01 01 raggiungibile da rete fissa e mobile;
- Equiclick, l'App di Equitalia che permette di effettuare le principali operazioni anche da smartphone e tablet.

Inoltre, per i pagamenti, è possibile utilizzare, oltre agli sportelli, anche i seguenti canali:

- circa 30 mila sportelli bancari, i relativi sportelli automatici abilitati e l'*home banking* del proprio istituto di credito;
- 14 mila uffici postali, i relativi sportelli automatici abilitati e l'*home banking* (se si è correntisti di Poste italiane);
- la rete dei 18 mila tabaccai convenzionati con banca ITB;
- 95 mila punti Sisal e Lottomatica.



Gli **sportelli di Equitalia sono 202** presenti in tutte le principali città, dove sono disponibili servizi di informazione e cassa. Inoltre, ci sono 7 sedi in cui è disponibile il solo servizio di informazione.

Negli sportelli di Equitalia è possibile effettuare pagamenti, chiedere rateizzazioni, rimborsi e compensazioni, presentare, nei casi indicati dalla legge, una dichiarazione per la sospensione legale della riscossione in attesa della verifica da parte degli enti creditori della correttezza della richiesta di pagamento.

L'affluenza annua presso gli sportelli è di **circa 5 milioni di contribuenti** che effettuano operazioni di pagamento, presentano istanze o chiedono semplicemente informazioni.

Gli sportelli di Equitalia sono aperti al pubblico dalle ore 8.15 alle 13.15 (semifestivi 12.15)

Dallo scorso aprile, gli orari degli sportelli ad alta affluenza di pubblico di Roma, Milano e Napoli, sono stati prolungati fino alle ore 15.15 (*vedi capitolo 8*).

Annualmente le società del Gruppo definiscono gli interventi necessari sulla rete degli sportelli per consentire la migliore agibilità possibile ai cittadini e a chi vi opera, nel rispetto delle normative vigenti. Va sottolineato che Equitalia, in presenza di esigenze di utilizzo di nuovi immobili,

prima di rivolgersi al mercato privato, segue tutte le procedure normativamente previste per utilizzare, in via prioritaria, immobili di proprietà del Demanio o di altri enti e amministrazioni pubbliche.

In **103 sportelli** è presente la postazione di “**Sportello amico**”, un *gate* che Equitalia mette a disposizione di chi vive situazioni complesse, dove spiegare la propria situazione al nostro personale **che potrà aiutare il contribuente a trovare la migliore soluzione possibile**, nell'ambito di quanto previsto dalla legge. In **78 città** è anche presente una **corsia preferenziale per gli over 65** (*vedi capitolo 8*).

In **27 sportelli**, inoltre, sono presenti postazioni di “**Sportello amico imprese**” per supportare in particolare piccole imprese e partite IVA.

Il numero unico di Equitalia: 06 01 01



Accedendo al servizio è possibile tramite il risponditore vocale ricevere indicazioni generiche (lo sportello più vicino o gli orari di apertura), mentre parlando con un operatore si possono ottenere informazioni più mirate e dettagliate; per tematiche più complesse è necessario aprire un *ticket* di lavorazione, che viene gestito in maniera differita. Il canale telefonico viene utilizzato da oltre 1,5 milioni di cittadini ogni anno (*vedi capitolo 8*).

Il sito web di Equitalia



Sul sito istituzionale di Equitalia (www.gruppoequitalia.it) è possibile la **navigazione libera** e quella **nell'area riservata**, dopo la necessaria autenticazione **utilizzando i codici forniti dall'Agenzia delle entrate o dall'INPS**, oppure **la carta nazionale dei servizi**. Ulteriore mezzo di riconoscimento è rappresentato dal **Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)** che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale, in modo semplice e sicuro, ai servizi *online* della pubblica amministrazione e dei privati (*vedi capitolo 8*).

Attraverso l'area riservata è possibile:

- visualizzare la propria situazione debitoria tramite il **servizio Estratto conto**;
- **richiedere e ottenere online** una rateizzazione per debiti complessivi fino a 60 mila euro;
- **pagare** eventuali debiti con carta di credito o prepagata, aggiornando in tempo reale gli importi dovuti;
- **richiedere una sospensione** della riscossione se si ritiene di non dover pagare la cartella che si è ricevuta.

Il sito offre informazioni e servizi anche **nell'area libera**, dove è **possibile trovare**:

- il servizio **Paga online** per il pagamento con carta di credito o prepagata, indicando il numero di RAV (Ruoli mediante avviso) oppure il numero del documento (cartella o avviso che si intende pagare);
- il servizio per aggiornare l'importo del debito;
- tutte le informazioni di carattere generale su come e dove pagare, i contatti, la modulistica, i profili delle società del Gruppo e gli approfondimenti tematici;
- il canale "**Invia una e-mail al servizio contribuenti**", presente nella sezione "Contatti e sportelli", con il quale, allegando copia del documento di identità, si possono richiedere:
 - informazioni e copia della documentazione in nostro possesso relativa alla situazione debitoria;
 - la verifica delle eventuali procedure attivate (per esempio, fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche immobiliari);
 - informazioni sui rimborsi;
 - una consulenza specifica sulla situazione personale per la ricerca delle soluzioni più appropriate, gestita dal *Customer service*, con l'invio di e-mail poi lavorate in modalità differita.

Equiclick: la "App" di Equitalia



Attraverso l'App gli utenti potranno **verificare da *smartphone* e *tablet* la propria situazione** con Equitalia, **richiedere e ottenere rateizzazioni per debiti complessivi fino a 60 mila euro, pagare, richiedere la sospensione o trovare lo sportello più vicino**, come già accade per il portale.

L'App prevede servizi ad accesso libero e servizi ad accesso autenticato. In questo caso è necessario inserire il nome utente (codice fiscale), la password e il pin forniti dall'Agenzia delle entrate (*vedi capitolo 8*).

Sportelli bancomat



Equitalia ha stipulato un accordo con il Consorzio CBI (Consorzio interbancario per l'interazione telematica con la clientela) e il relativo protocollo di intesa con il Consorzio Bancomat, per consentire ai cittadini di poter verificare dagli sportelli ATM Bancomat degli istituti bancari che vorranno aderire al servizio, la propria situazione debitoria ed eventualmente pagare, utilizzando la propria carta Pago-bancomat (*vedi capitolo 8*).

Equinfo, l' sms che ricorda le scadenze



Il servizio di avviso tramite sms, attivo entro il 2016, sarà dedicato a tutti i cittadini che hanno un piano di rateizzazione attivo e che potranno richiederlo accedendo alla propria **area riservata** dal sito web o dall'App, **fornendo necessariamente il numero telefonico su cui ricevere gli sms** (*vedi capitolo 8*).

2.2 I CANALI DI CONTATTO CON ASSOCIAZIONI E ORDINI



Nell'intento di promuovere un dialogo continuo con i contribuenti, è stata posta grande attenzione al potenziamento dei rapporti con associazioni di categoria e ordini professionali di primaria importanza, attraverso la **sottoscrizione di protocolli di collaborazione per semplificare adempimenti** e agevolare la risoluzione di problematiche particolari.

I protocolli d'intesa nascono con lo scopo di valorizzare la collaborazione e il confronto con queste realtà, attivando sul territorio iniziative di formazione e di informazione.

Attraverso lo "**Sportello telematico dedicato**", ossia e-mail riservate agli iscritti agli ordini e associazioni firmatari di protocolli, è stata creata una corsia dedicata che consente agli iscritti agli ordini firmatari di protocolli, di gestire, per conto dei propri clienti, il rapporto con Equitalia (*vedi capitolo 8*).

2.3 IL DIALOGO SUL FISCO CON I GIOVANI



Un'importanza particolare è stata attribuita da Equitalia alla scelta di aprire canali di dialogo e di confronto con chi contribuente lo è da poco tempo o lo diventerà presto, e cioè con le nuove generazioni.

Con l'obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione, alla consapevolezza dei doveri fiscali e alle conseguenze della loro mancata osservanza, nonché per far conoscere meglio ai giovani il ruolo della riscossione pubblica nella filiera tributaria, **Equitalia ha stretto importanti legami con il mondo dell'istruzione e della formazione** per contribuire alla crescita della coscienza civile nei cittadini di domani.


Lo ha fatto partendo dalle **scuole** e dalle **università**, con iniziative mirate a informare e fornire chiarimenti sui temi oggetto delle domande che sono arrivate dai ragazzi nel corso dei diversi incontri organizzati per **parlare di fisco, di legalità e dell'importanza di un corretto rapporto tra cittadini e Stato**.

In questa direzione, **Equitalia ha sottoscritto** con altre istituzioni (Banca d'Italia, Corte dei conti, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, ministero dell'Economia e delle Finanze, solo per citare i principali) **la Carta d'intenti per l'educazione alla legalità economica** promossa dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per sostenere l'educazione economica, finanziaria e fiscale proprio partendo dai banchi di scuola.

Altrettanto importante è il **rapporto instaurato con alcune realtà del mondo universitario** che, con la collaborazione di molti docenti, ha portato alla realizzazione di incontri **per parlare di legalità**, in particolare **fiscale**, con gli studenti, prossimi al loro inserimento nel mondo del lavoro come cittadini, con diritti e doveri verso lo Stato, ora impegnati in un lavoro di crescita culturale che li porterà a essere i futuri protagonisti del nostro Paese.

Nel primo anno di attività gli incontri hanno coinvolto oltre 2 mila studenti in diversi appuntamenti, tenutisi con la preziosa collaborazione di docenti universitari, funzionari e dirigenti di Agenzia delle entrate e INPS.

La risposta dei ragazzi e dei docenti è stata significativa: approcci diversi - seminario, convegno o incontro in aula - hanno portato comunque risultati simili, stimolando curiosità e attenzione, diventando il minimo comun denominatore degli incontri, a conferma che la scelta fatta a suo tempo di impegnarci su questo terreno era e resta tuttora valida (*vedi capitolo 8*).



III



RISCUOTERE

PER ENTI CREDITORI

3. RISCOUTERE PER CONTO DEGLI ENTI CREDITORI

3.1 AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS, COMUNI E ALTRI ENTI

Equitalia effettua per conto degli enti creditori la riscossione coattiva a mezzo ruolo e volontaria:

- la **riscossione coattiva a mezzo ruolo, attività principale del gruppo Equitalia, effettuata sulla base della notifica** di una cartella di pagamento o di atto dell'ente impositore con diretta efficacia esecutiva (per esempio, avviso di accertamento esecutivo nel caso di Agenzia delle entrate e avviso di addebito per l'INPS), **consiste nella procedura di incasso dei tributi non pagati dai cittadini.**
- la riscossione volontaria è effettuata sulla base di richieste di pagamento dell'ente creditore che non derivano da un precedente inadempimento da parte del contribuente, come per esempio l'avviso di pagamento per la tassa locale sui rifiuti solidi urbani o per le quote consortili dei consorzi. Questa attività di riscossione è oggi residuale rispetto a quella coattiva, per il progressivo incremento dei Comuni che hanno deciso di affidare ad altri soggetti il servizio.

Al 31 dicembre **2015** sono **circa 6.900** gli **enti** che **hanno affidato a Equitalia un carico da riscuotere, sia esso coattivo o volontario**, ma, come evidenziato dalla seguente tabella, nel 2010 gli enti creditori che si avvalevano di Equitalia per la riscossione erano oltre 9.600. La flessione è soprattutto riferibile al comparto della fiscalità locale e originato dalle incertezze derivanti dal perimetro normativo di riferimento attualmente in proroga.

Numero enti creditori che si avvalgono di Equitalia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTALE ENTI CREDITORI	9.608	9.612	8.929	8.401	7.456	6.884
Enti che hanno affidato ruoli e/o avvisi						
Enti che hanno affidato ruoli	9.069	9.235	8.439	7.959	7.163	6.721
Enti che hanno affidato avvisi	4.360	4.076	3.583	2.761	1.360	1.215

In particolare, dai carichi affidati e dai volumi di riscossione realizzati è evidente, come già chiarito in precedenza, come siano tre i soggetti principali con cui Equitalia lavora: Agenzia delle entrate, INPS e il blocco dei Comuni che hanno richiesto la collaborazione per la riscossione coattiva e/o volontaria.

Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate è **l'azionista di maggioranza del gruppo Equitalia, con il 51%**, ed è anche il "cliente" che ha affidato nel tempo il maggior carico di ruoli erariali da riscuotere.

Dal **1° ottobre 2011**, con **l'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo**, ha modificato il suo *modus operandi* nel comunicare ai contribuenti eventuali situazioni debitorie relative a inadempimenti IVA, IRPEF e IRAP, rilevati in fase di accertamento, superando in questi casi il meccanismo preesistente della cartella. Infatti, in assenza del pagamento entro i termini, l'Agenzia trasmette l'avviso a Equitalia che da quel momento lo prende in carico per la riscossione coattiva senza dover notificare puntualmente anche la cartella di pagamento. Resta invece confermato il preesistente meccanismo dell'invio dei ruoli, con il conseguente invio della cartella ai debitori, per i tributi non pagati di competenza dell'Agenzia delle entrate rilevati a seguito dell'attività di controllo. **Nel 2015 sono stati riscossi per l'Agenzia delle entrate 4.253,8 milioni di euro.**

INPS

L'INPS è l'altro **azionista del gruppo Equitalia con il 49%** ed è il maggior "cliente" che affida ruoli previdenziali. Come per l'Agenzia delle entrate, ha modificato la procedura di recupero coattivo dei propri crediti, dopo l'introduzione dell'**avviso di addebito**, che a partire **dal 1° gennaio 2011** ha sostituito la cartella. A differenza dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, l'avviso di addebito inviato dall'INPS può essere pagato nei termini anche presso l'agente della riscossione. L'eventuale mancato pagamento, verificabile attraverso l'invio di flussi telematici da parte dell'INPS a Equitalia, attiva l'azione di recupero coattivo. **L'attività di riscossione per conto dell'INPS ha portato a un incasso nel 2015 pari a 2.374,4 milioni di euro.**

Comuni e altri enti

Equitalia gestisce anche la riscossione delle entrate degli enti locali e di altri soggetti che le hanno affidato tale attività. I Comuni, infatti, fin dal 1997, hanno la facoltà di operare autonomamente per gestire in proprio l'attività di riscossione, ma nella maggior parte dei casi, **hanno preferito affidare tale servizio** prima alle società private di riscossione e successivamente **a Equitalia.**

Infatti, all'interno della più generale riforma del sistema di riscossione nazionale e fino al compiuto riordino della disciplina delle relative attività nell'ambito della fiscalità locale, il Legislatore ha dettato specifiche disposizioni proprio con riferimento alla riscossione delle entrate degli enti locali. A oggi, nel caso in cui un Comune non abbia assunto alcuna decisione sull'affidamento dell'attività a soggetti diversi o di svolgerla in proprio, Equitalia può continuare a gestire la riscossione delle entrate dell'ente - anche sulla base delle vecchie convenzioni - fino al 31 dicembre 2016, come previsto dal Dl n. 113/2016.

Negli anni, per diventare un elemento fondamentale del rapporto tra istituzioni e contribuente, Equitalia ha sviluppato per gli enti diversi dalle Agenzie fiscali e da quelli previdenziali, strumenti finalizzati all'informatizzazione del processo, che hanno, di fatto, modificato la modalità di invio dei ruoli agli agenti della riscossione. Tali strumenti, oltre a ridurre considerevolmente l'uso della carta, hanno anche consentito una maggiore tempestività nello scambio delle informazioni con gli enti creditori. Come già rilevato in precedenza, a causa delle **incertezze derivanti dal perimetro normativo di riferimento**, si è assistito da alcuni anni a una riduzione degli affidamenti, soprattutto da parte dei Comuni e della conseguente contrazione dei relativi livelli di riscossione.

È opportuno ricordare che in molti casi i Comuni ricorrono a gara per l'affidamento combinato dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate. In ogni caso, e limitatamente alla riscossione **per i Comuni, Equitalia ha recuperato 550 milioni di euro nel 2015.**

Cartelle, Ava e Ave inviati - dati aggiornati a dicembre 2015

NUMERO DOCUMENTI	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ruoli Cartelle	18.347.462	17.654.994	14.143.847	14.404.214	14.046.007	13.647.645
Avvisi addebito (Ava)	-	539.223	3.042.097	3.081.523	3.987.027	2.337.332
Avvisi accertamento esecutivo (Ave)	-	20.756	190.308	256.388	213.360	87.305
TOTALE	18.347.462	18.214.973	17.376.252	17.742.125	18.246.394	16.072.282



Nella tabella seguente sono indicati i volumi di riscossione per i principali enti creditori (Agenzia delle entrate e INPS) e per gli altri enti.


Totale riscosso per anno ed ente - dati in mln di euro

RISCOSSIONE RUOLI TIPOLOGIA ENTE	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Agenzia entrate	4.233,2	4.185,8	4.025,0	3.778,6	3.931,8	4.253,8
Altri enti statali (ministeri, prefetture, altre agenzie)	379,5	366,0	291,6	316,7	323,7	403,5
INPS	2.733,3	2.527,8	1.832,5	1.737,7	2.002,7	2.374,4
INAIL	105,4	104,7	83,9	78,7	92,5	111,5
Comuni	1.073,6	988,2	869,7	796,9	620,8	550,0
Altri enti (Regioni, casse di previdenza, camere di commercio)	351,0	449,9	427,9	424,9	439,8	550,6
TOTALE RISCOSSO DA RUOLO	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8

I risultati che hanno caratterizzato la gestione pubblica del servizio hanno evidenziato una crescita sin dal **2007, primo anno di piena attività**, e fino al 2010 (registrando in particolare una crescita del 300% per gli incassi dei crediti dello Stato e del 170% per i crediti contributivi), con una media, al 2015, di oltre 7,7 miliardi di euro riscossi annualmente.

Il dato risulta tanto più evidente se si confronta alla media di incassi annua, pari a 2,9 miliardi di euro, raggiunta negli ultimi anni di attività da parte dei concessionari privati, come si rileva dal grafico seguente.

Risultati della riscossione ruoli - dati in mln di euro



* L'importo riscosso relativo al 2000 risulta esiguo in quanto le attività di riscossione per quella annualità hanno risentito della fase di avvio della riforma del settore avvenuta nel giugno 1999.

** A partire dal 2° semestre 2011, i volumi di riscossione hanno iniziato a subire una flessione legata al clima di tensione nei confronti di Equitalia e alle conseguenze di interventi normativi del Parlamento che hanno introdotto misure per dare respiro ai contribuenti, limitando gli strumenti a disposizione della società di riscossione. In particolare, per effetto degli interventi normativi sulle rateizzazioni, parte delle somme riscuotibili in un anno sono state diluite in più annualità, consentendo a cittadini e imprese di poter contare su una maggiore liquidità. Al 31 dicembre 2015, le rateizzazioni rappresentano per Equitalia circa il 50% degli incassi.

La flessione dei risultati di riscossione riscontrata tra il 2011 e il 2013 è riconducibile anche ai limiti ai poteri di Equitalia introdotti dal Legislatore per sostenere i debitori in difficoltà economica. In tal senso, i principali interventi normativi hanno riguardato:


- l'aumento del numero di rate concedibili, diverse riaperture dei termini per rateizzare il debito per soggetti decaduti;
- l'introduzione dell'obbligo dell'invio del doppio sollecito (con intervallo tra il primo ed il secondo di almeno sei mesi) per debiti fino a 2 mila euro, disciplina successivamente modificata (importo ridotto a **1.000 euro**, invio di un unico sollecito e obbligo di attesa di **120 giorni prima di attivare misure cautelari o esecutive**);
- la possibilità di iscrivere l'ipoteca legale solo nel caso di crediti **pari almeno a 20 mila euro** e comunque dopo la notifica di una comunicazione preventiva;
- l'**impignorabilità dell'unico immobile** di proprietà del debitore in cui lo stesso **risiede**;

- l'impignorabilità assoluta dei beni immobili per debiti **inferiori a 120 mila euro**;
- la limitazione alla pignorabilità dei beni strumentali;
- la **limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari** e indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

In ogni caso, risulta evidente come la media della riscossione sia più che raddoppiata confrontando gli anni della gestione dei concessionari privati rispetto al periodo Equitalia.

Confronto media riscossioni periodo ante Equitalia con riscossioni Equitalia - dati in mln di euro

Anno	Erario	Enti Previdenziali	Enti territoriali e altri enti	Totale
Media 2000 - 2005	1.003	839	1.121	2.963
Media 2007 - 2015	4.181	2.275	1.244	7.700




Una considerazione a parte va fatta sul risultato ottenuto grazie all'effetto combinato dell'incremento della riscossione e dell'efficientamento del gruppo Equitalia. Infatti, esaminando i dati riportati nel grafico seguente, si nota come il **costo per euro riscosso** (costi totali-risultato di esercizio/riscossione ruoli) sia passato **dai circa 30 centesimi** di euro del 2005 a **meno di 13 centesimi** di euro del 2015.

Costo per euro riscosso

	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Riscossione ruoli (dati in mln di euro)	3.874,0	6.737,7	7.013,5	7.734,9	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8
Costo per euro riscosso (dati in euro)	0,319	0,191	0,170	0,153	0,148	0,140	0,139	0,134	0,129	0,126

Andamento costo per euro riscosso



Ruoli affidati

È opportuno ricordare che con la riforma del 1999 i ruoli affidati agli ex concessionari e poi agli agenti della riscossione, prevedevano le eventuali comunicazioni di inesigibilità dopo 36 mesi dalla consegna, termine successivamente e più volte spostato, fino alla prima scadenza, oggi prevista per il 31 dicembre 2017 (*vedi capitolo 6*). Questo ha determinato una situazione anomala di **stratificazione del carico** affidato di oltre **16 anni**.


Dal **2000 al 2015** sono stati **affidati** dagli enti creditori a Equitalia oltre **1.050 miliardi di euro da riscuotere**. Di questi **il 20,5% è stato annullato dagli enti creditori** a seguito di provvedimenti di autotutela o di decisioni dell'autorità giudiziaria. Con particolare riferimento alle **Agenzie fiscali**, è opportuno considerare il **crescente miglioramento della qualità dei carichi** affidati a Equitalia, cui è **correlata una diminuzione degli sgravi**. In particolare, la media degli sgravi riferiti ai carichi delle Agenzie fiscali negli anni successivi al 2010 è **scesa al 13,5%** delle somme affidate in riscossione negli stessi anni.

Dei restanti **841 miliardi** di euro, oltre un terzo sono **difficilmente recuperabili**: **138 miliardi** sono dovuti da **soggetti falliti**, **78 miliardi** di euro da **persone decedute e imprese cessate**, **92 miliardi** di euro da **nullatenenti** (in base ai dati dell'Anagrafe tributaria); per altri **28 miliardi** di euro la **riscossione è sospesa**, sempre **per** forme di **autotutela degli enti o sentenze** relative all'operato degli enti e degli agenti della riscossione.

Residuano circa **506 miliardi** di euro, di cui **oltre il 60%** (314 miliardi) **corrispondono a posizioni per cui si sono tentate invano azioni esecutive**. Al netto di altri **25 miliardi (5%) di rate** per riscossioni dilazionate e di **81 miliardi (16,1%) di riscosso** (oltre 92 miliardi se considerati anche gli importi restituiti a seguito di sgravi), il **“magazzino residuo”** si riduce a **85 miliardi** di euro, **di cui 34 miliardi (6,7%) sono non lavorabili per norme a favore dei contribuenti** (per esempio, nuovi limiti alla pignorabilità degli immobili e dei beni strumentali).

Pertanto, **dei 506 miliardi** di euro che costituiscono il **carico effettivo in riscossione**, il **“magazzino residuo netto”** (cioè le posizioni effettivamente lavorabili) **supera di poco il 10% (51 miliardi di euro)**.

Carico effettivo in riscossione (dal 2000 al 2015)



- a) **azioni cautelari/esecutive tentate con esito negativo:** debiti di soggetti per cui sono state effettuate procedure di recupero con esito negativo;
- b) **riscosso;**
- c) **rate a scadere:** riscossioni ancora da realizzare su piani di rateizzazione in corso;
- d) **stima posizioni non lavorabili (DI n. 69/2013):** ammontare dei debiti per cui non si potranno attivare procedure per effetto delle norme a favore dei contribuenti (per esempio, l'impignorabilità della prima casa);
- e) **magazzino residuo netto, stima delle posizioni lavorabili:** magazzino residuo lordo, al netto della stima posizioni non lavorabili.

A oggi, sono circa 20 milioni i contribuenti che risultano avere pendenze a vario titolo con Equitalia e, come si vede nella tabella seguente, il 53% di questi contribuenti ha accumulato debiti che non superano i 1.000 euro.

Percentuali di contribuenti per fasce di debito residuo	%
da 0 a 1.000 euro	53,1
da 1.001 a 5.000 euro	20,9
da 5.001 a 10.000 euro	7,3
da 10.001 a 50.000 euro	12,0
da 50.001 a 100.000 euro	3,0
> 100.001 euro	3,7

3.2 I RISULTATI DEL 2015

Il gruppo **Equitalia ha riscosso nel 2015 oltre 8,2 miliardi di euro**, con un aumento dell'11,2% rispetto all'anno precedente, che pur beneficiava di circa 725 milioni di euro di incassi provenienti dalla definizione agevolata dei ruoli consegnati prima di ottobre 2013, con le norme previste dalla Legge di stabilità 2014.

L'incremento dei volumi di incasso, soprattutto nell'ultimo biennio, ha coinciso con l'espansione del fenomeno di concessione di dilazioni di pagamento: se da un lato la riscossione viene diluita sempre più nel tempo, dall'altro si assiste all'intensificarsi delle richieste di rateizzazione, che hanno raggiunto punte di oltre 30 mila settimanali. Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo e il confronto con il periodo precedente.

Ente	2014	2015	Δ 2014-2015
Agenzia entrate	3.931,8	4.253,8	8,2%
INPS	2.002,7	2.374,4	18,6%
INAIL	92,5	111,5	20,6%
Altro enti statali	323,7	403,5	24,6%
Altri enti	1.060,5	1.100,6	3,8 %
TOTALE RISCOSSO DA RUOLO	7.411,2	8.243,8	11,2%

Dalla lettura della composizione del riscosso nell'anno 2015, emerge come gran parte di tale riscosso provenga dalle fasce di debito più elevate. In particolare, quasi il 54% risulta provenire da posizioni con debiti superiori a 100 mila euro. Nella tabella seguente viene riportata la percentuale di riscosso per fasce di debito.

**Importi riscossi da ruolo nel 2015 -
ripartizione per fasce di debito dati in percentuale**

Fasce di debito cumulato per codice fiscale	%
da 0 a 1.000 euro	3,0
da 1.001 a 5.000 euro	8,3
da 5.001 a 10.000 euro	6,1
da 10.001 a 50.000 euro	19,7
da 50.001 a 100.000 euro	9,1
> 100.001 euro	53,8



3.3 IL COMPENSO DI EQUITALIA PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA

Come già rilevato, l'**attività principale del gruppo Equitalia** è rappresentata dalla **riscossione coattiva tramite ruolo** per conto di molti enti creditori. Questa modalità di riscossione, prima di Equitalia era affidata sostanzialmente al sistema bancario privato, che contando su un meccanismo di remunerazione pubblico, attraverso un **compenso forfetario dello Stato di oltre 500 milioni di euro annui** (corrisposto indipendentemente dai risultati di riscossione) non aveva portato risultati incoraggianti in termini di recupero.

Con la nascita di Equitalia nell'ottobre 2006, il contributo statale si è notevolmente ridotto, **fino a cessare a fine 2008, facendo diventare dal 2009 l'aggio la principale fonte di finanziamento** del sistema di riscossione pubblico, basato su **un compenso che ente creditore e contribuente debitore versano a Equitalia per l'attività svolta**.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a una progressiva riduzione di questo compenso: fino al 2009 gli importi erano calcolati in maniera diversa dai vari concessionari della riscossione a seconda delle provincie di competenza (ambiti); dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 il compenso era stato fissato al 9%. Successivamente, fino al 31 dicembre 2015 la misura è stata ridotta all'8%.

Nei casi di pagamento entro i 60 giorni dal ricevimento della cartella, il 4,65% era a carico del debitore ed il residuo era a carico dell'ente creditore. Superati i 60 giorni, l'intero costo era a carico del debitore.

Successivamente, l'art. 9 del **Dlgs n. 159/2015**, che **ha completamente rivisitato la disciplina in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione**, ha specificato che agli agenti della riscossione, al fine di assicurare il funzionamento del relativo servizio, sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione, il cui ammontare deve essere commisurato proprio ai costi per il funzionamento del servizio.

In tale contesto, un'**ulteriore riduzione** è entrata in vigore il **1° gennaio 2016: il compenso, denominato onere di riscossione, viene fissato al 6%**; per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella è ripartito in parti uguali tra ente creditore e contribuente; decorso tale termine, è interamente a carico del contribuente moroso (*vedi capitolo 8*).

Pertanto, **le modifiche** recate dal decreto delegato, **oltre a ridurre sensibilmente l'onere gravante sui debitori iscritti a ruolo** (l'importo dovuto da questi ultimi è stato, infatti, ridotto dell'1,65% nel caso di pagamento intervenuto entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e del 2% in caso di pagamento avvenuto oltre tale termine), **sanciscono il principio secondo il quale la misura degli oneri di riscossione spettanti agli agenti della riscossione risulta oggi direttamente ancorata ai costi per il funzionamento del servizio**, ancorché per la materiale determinazione dell'importo dovuto dal singolo debitore occorra parametrarsi all'ammontare delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi.

Il contenimento dei citati costi, da realizzare sia attraverso l'efficientamento dei processi produttivi, sia perseguendo politiche di ulteriore riduzione delle voci di spesa, **costituirà, quindi, un elemento certo di riferimento** per consentire l'individuazione dei criteri di **rimodulazione, in diminuzione, della misura degli oneri**.

Tale intervento, che risulta particolarmente rilevante in quanto tende ad allineare la disciplina in commento con il "principio della necessaria proporzionalità tra misura dell'aggio e costo effettivo di riscossione" sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 480/1993, continua comunque a privilegiare l'opzione che fa, in buona parte, gravare il costo del servizio sul debitore iscritto a ruolo.

COSA CAMBIA



DAL 1° GENNAIO 2016

- I contribuenti risparmiano: l'aggio è sostituito da minori oneri di riscossione
 - Gli oneri di riscossione sono commisurati ai costi per il funzionamento del servizio
- Tali costi saranno pubblicati sul sito di Equitalia entro il 31 gennaio di ogni anno

CHI NE BENEFICIA



LA RIDUZIONE DEGLI ONERI DI RISCOSSIONE

- Riguarda le somme affidate a Equitalia dagli enti creditori a partire dal 1° gennaio 2016

QUANTO SI PAGA




ATTENZIONE ALLE SCADENZE

- Entro 60 giorni dalla notifica della cartella gli oneri di riscossione a carico del contribuente sono pari al 3% dell'importo dovuto
- Oltre 60 giorni dalla notifica della cartella gli oneri di riscossione sono interamente a carico del contribuente nella misura del 6%



QUANTO RISPARMIA IL CONTRIBUENTE



PAGAMENTO DELLA CARTELLA ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA

PRIMA

4,65%
DELL'IMPORTO
DOVUTO

SU
1.000 €
DI DEBITO



EQUIVALE A
46,50 €

DAL 2016

3%
DELL'IMPORTO
DOVUTO

SU
1.000 €
DI DEBITO



EQUIVALE A
30 €

PAGAMENTO DELLA CARTELLA OLTRE 60 GIORNI DALLA NOTIFICA

PRIMA

8%
DELL'IMPORTO
DOVUTO

SU
1.000 €
DI DEBITO



EQUIVALE A
80 €

DAL 2016

6%
DELL'IMPORTO
DOVUTO

SU
1.000 €
DI DEBITO



EQUIVALE A
60 €

3.4 I PRINCIPALI DOCUMENTI CHE GESTISCE EQUITALIA

Sono diverse le modalità che Equitalia utilizza per informare i cittadini delle pendenze che hanno nei confronti di qualche ente creditore.

Quella più nota è l'invio della **cartella di pagamento**, il documento che informa di quanto, come e perché si deve pagare una certa somma a Equitalia. Questo documento costituisce anche titolo esecutivo: se non si paga entro 60 giorni dalla notifica, dal momento in cui cioè tale documento viene consegnato, l'agente della riscossione può avviare le procedure per il recupero del credito.

Equitalia riscuote inoltre:

- per conto dell'Agenzia delle entrate, le somme richieste con gli Avvisi di accertamento (dopo aver informato i contribuenti, con una comunicazione, di averli presi in carico);
- per conto dell'INPS, le somme richieste con l'invio degli Avvisi di addebito.

Il totale complessivo delle cartelle prodotte è diminuito a partire dal 2013, proprio perché sono incrementate le notifiche, da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS di avvisi di accertamento esecutivo e di avvisi di addebito, oltre che per la già ricordata contrazione dei Comuni che si affidano a Equitalia per la riscossione coattiva delle proprie entrate (*vedi paragrafo 3.1*)

La cartella di pagamento



Nella cartella vengono indicati l'ente che ha chiesto a Equitalia di riscuotere, le somme da pagare, le motivazioni della richiesta e le informazioni per eventuali contestazioni, nonché tutte le modalità per effettuare il pagamento.

In particolare, in cartella si trova l'**elenco del debito** (incluse le **sanzioni e gli interessi**, importi trasmessi dall'ente creditore) e la **remunerazione di Equitalia per il servizio di riscossione svolto**, come già spiegato in precedenza. Infine, in cartella vengono iscritti i **diritti di notifica pari a 5,88 euro, cifra fissa e prevista per legge**.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, maturano a decorrere dalla data di notifica gli **interessi di mora**. In passato, tali interessi si applicavano sul complesso delle somme iscritte a ruolo. Dal 2011 si applicano sulle sole somme iscritte a ruolo e non sulle sanzioni e gli interessi. Gli interessi di mora incassati da Equitalia vengono comunque interamente **riversati dalla stessa Equitalia all'ente creditore**: la loro misura è determinata annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, **sulla base della media dei tassi attivi interbancari**. **Attualmente sono pari al 4,13%**.

Va ricordato che il modello di cartella di pagamento è approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Tale modello ha subito nel corso degli anni diverse revisioni che hanno riguardato sia aspetti grafici sia comunicativi.

Con l'ultima revisione, al fine di facilitare e velocizzare la richiesta di rateizzazione, è stata allegata alla cartella una **proposta di rateizzazione ordinaria** in base all'importo da pagare (*vedi capitolo 8*).

L'Agenzia delle entrate con il contributo di Equitalia sta predisponendo un **nuovo modello di cartella** ancora più **semplice e intuitivo**. In particolare, in prima pagina, è stato aggiunto un **sommario** che, **oltre a evidenziare gli importi** richiesti in pagamento dagli enti creditori, **fornisce immediatamente le motivazioni sintetiche alla base della richiesta**. Sono state inoltre riorganizzate le sezioni del documento, anche attraverso **l'utilizzo dei colori, per meglio distinguere le informazioni** di dettaglio delle somme richieste dagli enti creditori rispetto a quelle di specifica competenza di Equitalia (per esempio, come e dove pagare, come rateizzare oppure sospendere la riscossione, ecc.).

Avvisi di addebito (Ava) e avvisi esecutivi (Ave)

Per i debiti di competenza dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, il Dl n. 78/2010 ha introdotto, rispettivamente, **l'avviso di accertamento esecutivo (Ave)** e **l'avviso di addebito (Ava)**, segnando il passaggio dalla riscossione tradizionale con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica di quest'ultima.

Ave. A partire dal 1° ottobre 2011, con riguardo a periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, gli **atti di accertamento** emessi dall'**Agenzia delle entrate** devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

L'avviso di accertamento costituisce così direttamente **titolo esecutivo** e si applica a imposte sui redditi, IVA e IRAP: l'agente della riscossione può recuperare coattivamente senza dover attendere la formazione del ruolo e senza procedere alla preventiva notifica della cartella di pagamento.

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate **diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso**: decorsi 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata a Equitalia per le successive fasi della riscossione coattiva. Della presa in carico delle somme da riscuotere, gli agenti della riscossione danno comunicazione al debitore, con raccomandata semplice.

Ava. Per l'attività di riscossione delle somme dovute, a qualunque titolo, all'**INPS**, in analogia con l'istituto dell'Avviso di accertamento esecutivo, il Dl n. 78/2010, prevede, dal 1° gennaio 2011, **l'avviso di addebito**, con valore di **titolo esecutivo** in sostituzione della cartella.

L'avviso di addebito riguarda sia le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alle scadenze di legge, sia le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza.

L'avviso di addebito - **Ava** - deve riportare:

- tutti gli elementi che consentano l'esatta identificazione del debitore e della pretesa creditoria;
- **l'intimazione ad adempiere al pagamento, entro 60 giorni dalla notifica** (90 giorni nei casi in cui sono accertati debiti contributivi a seguito di una verifica ispettiva dell'INPS e a seguito di un accertamento d'ufficio notificato con "lettera di diffida");
- l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nello stesso avviso procederà a espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.



3.5 LA NOTIFICA

Alla base delle attività dell'agente della riscossione vi è ovviamente **la notifica degli atti prodotti**, propedeutica e determinante per tutti i successivi sviluppi procedurali della riscossione coattiva. Ne deriva che la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti risulta fondamentale anche per garantire l'obiettivo della riscossione delle somme affidate dagli enti impositori. Pertanto:

- eventuali vizi di notifica possono impedire che l'atto produca quegli effetti che la legge fa dipendere dalla sua regolare notificazione;
- comunque, il rifiuto o il mancato ritiro degli atti trasmessi da Equitalia non influiscono sul buon esito della notifica, né sui termini di pagamento.

Fatta eccezione per i casi inderogabili, **Equitalia ha scelto di sospendere la notifica di cartelle e atti della riscossione durante il periodo natalizio e in quello di Ferragosto**, previo accordo con i fornitori del servizio di notifica (*vedi Capitolo 8*).

Di seguito sono indicate le modalità di notificazione adottate da Equitalia.

Posta elettronica certificata (Pec)



La notifica tramite Pec è obbligatoria per le cartelle inviate **alle imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai professionisti iscritti in albi o elenchi**. Anche le persone fisiche hanno la possibilità di richiedere la notifica tramite Pec.

Per le imprese sopraindicate e per i professionisti iscritti agli albi o elenchi, **qualora non si perfezionasse l'invio alla casella dell'indirizzo Pec**, reperito presso l'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec), per indirizzo non valido o per casella piena (in

quest'ultimo caso sono previsti due tentativi a distanza di almeno 15 giorni), **la notificazione viene eseguita mediante:**

1. **deposito telematico** dell'atto e pubblicazione del relativo avviso **presso la Camera di commercio** competente per il tramite del sito informatico di Infocamere;
2. **invio di una raccomandata** con ricevuta di ritorno **al destinatario dell'atto che informa dell'avvenuto deposito telematico alla Camera di commercio.**

La data di notifica assumerà la data di ricezione della Pec per i casi di recapito perfezionato; la data di invio della raccomandata più 10 giorni nei casi di deposito telematico e pubblicazione del relativo avviso sul sito internet delle Camere di commercio.

Nel caso in cui non fosse possibile notificare (per indirizzo mail non valido o casella piena) all'indirizzo Pec delle persone fisiche che ne hanno fatto espressa richiesta, la notificazione verrà fatta attraverso i canali ordinari (messo o raccomandata).

La notifica attraverso la Posta elettronica certificata (Dlgs n. 159/2015) potrà semplificare e velocizzare il complesso sistema di notifica, evitando al destinatario di dover ritirare presso gli uffici postali o presso la casa comunale eventuali notifiche postali in caso di sua temporanea assenza, consentendogli di entrare in possesso di tale documentazione semplicemente entrando nel suo *account* di posta elettronica certificata.

Personale autorizzato dall'agente della riscossione

L'agente della riscossione può affidare la notifica agli **ufficiali della riscossione** (dipendenti dell'agente stesso) e ai **messi notificatori** (soggetti abilitati dall'agente nelle forme previste dalla legge).

Il personale incaricato da Equitalia, per perfezionare la notifica al destinatario (a mani proprie o alle persone autorizzate dalla legge), **effettua abitualmente due tentativi** al suo indirizzo.

In caso di assenza del destinatario e delle persone autorizzate dalla legge a ricevere l'atto, la notifica viene eseguita mediante **irreperibilità relativa**, con le disposizioni di legge che la regolano:

1. depositando l'atto presso il Comune dove tale attività deve essere eseguita;
2. affiggendo all'indirizzo di notifica del destinatario, un avviso di avvenuto deposito per il ritiro dell'atto in Comune;
3. **trasmettendo successivamente una raccomandata** contenente il riepilogo degli adempimenti svolti.

In questi casi, **la notifica dell'atto si considera effettuata**, rispettivamente:

- **il giorno di ricevimento** della raccomandata (di cui al punto 3 che precede);
- **il giorno di ritiro della stessa** presso l'ufficio postale, se il ritiro avviene entro 10 giorni dall'invio;

-
- comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa, qualora il destinatario non si presenti all'ufficio postale per il ritiro della raccomandata entro tale termine.

Qualora il destinatario risultasse irreperibile all'indirizzo e, dalle successive verifiche presso gli archivi anagrafici dei Comuni, risultasse trasferito in altro luogo si effettua un nuovo tentativo di notifica al nuovo indirizzo.

Nel caso in cui dalle fonti anagrafiche risultasse un trasferimento in luogo sconosciuto o il Comune lo dichiarasse irreperibile (cosiddetta irreperibilità assoluta) si provvede a:

1. depositare l'atto presso il Comune;
2. affiggere all'albo comunale un avviso di avvenuto deposito.

La notifica si perfeziona comunque il giorno successivo a quello di affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito dell'atto, principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 258/2012.

Servizio di postalizzazione

L'agente della riscossione può anche avvalersi del servizio di **postalizzazione** per notificare gli atti mediante **raccomandata** con ricevuta di ritorno.

In caso di assenza del destinatario, l'incaricato della notifica lascia un avviso all'indirizzo dello stesso per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, entro i successivi 30 giorni.

La notificazione risulta perfezionata in corrispondenza della data di ritiro della raccomandata.

Qualora il destinatario non ritiri la raccomandata entro i termini, Equitalia, a seguito di comunicazione del fornitore del servizio di postalizzazione, avvia una nuova procedura di notifica che sarà effettuata dal **personale autorizzato dall'agente della riscossione**.

3.6 COSA PAGA IL CITTADINO

L'importo da pagare a Equitalia è comprensivo anche **delle sanzioni irrogate dagli enti impositori e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo**.

Si tratta, naturalmente, di importi variabili - tanto gli interessi quanto le sanzioni - in relazione alla tipologia di entrata: ad esempio, per le entrate tributarie dello Stato si applica, attualmente, il tasso di interesse del 4% annuo, cui si aggiungono le sanzioni previste dalle singole leggi d'imposta, gli interessi di mora (in caso di pagamento oltre il 60° giorno), gli oneri di riscossione e le spese. Pertanto, al momento dell'affidamento del carico all'agente della riscossione, l'importo non corrisposto può essere significativamente maggiore rispetto alla cifra iniziale dovuta.

L'art. 1, comma 150, della Legge n. 244/2007, prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano stabilite le misure degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso

di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile (attualmente 0,5%), salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni.

Tali misure sono state fissate, da ultimo, con il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009.

L'art. 13 del Dlgs n. 159/2015 ha stabilito, poi, che il predetto tasso venga determinato, sempre con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 e il 4,5 per cento. Fino all'emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il DM del 21 maggio 2009. Resta ferma, per gli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, la determinazione annuale del tasso con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Va sempre ricordato che **queste somme**, calcolate a seconda dei casi o dagli enti impositori o dagli agenti della riscossione e nelle misure fissate dalla legge, una volta riscosse, **vengono riversate agli enti impositori**.

TIPOLOGIA RUOLO	TIPOLOGIA DI INTERESSI E SOMME AGGIUNTIVE APPLICATI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
RUOLI ERARIALI	INTERESSI DI MORA 4,13% annuo Art. 30 DPR n. 602/1973	INTERESSI PER DILAZIONE 4,5% annuo Art. 21 DPR n. 602/1972
RUOLI ALTRI ENTI (ESCLUSO INPS)	INTERESSI DI MORA 4,13% annuo Art. 30 DPR n. 602/1973	INTERESSI PER DILAZIONE 4,5% annuo, salvo diversa indicazione dell'ente Art. 21 DPR n. 602/1972
RUOLI INPS	SOMME AGGIUNTIVE E INTERESSI DI MORA Il calcolo degli interessi dovuti per i ruoli INPS viene determinato attraverso il meccanismo delle cosiddette "somme aggiuntive", in modo differenziato in base alla tipologia di ruolo. In fase di iscrizione a ruolo l'Ente comunica i criteri di calcolo delle somme dovute a titolo di interesse e i relativi tassi. Art. 116 Legge n. 388/2000 Art. 4 Legge n. 183/2010 Art. 1 Legge n. 662/1996	INTERESSI PER DILAZIONE 6% annuo Art. 13 Dl n. 402/1981 Art. 3 Dl n. 318/1996


■ COSA PAGA IL CITTADINO

L'IMPORTO IN CARTELLA, IN BASE ALLA LEGGE, È COSÌ COMPOSTO:

- somma inizialmente dovuta
- eventuali interessi e sanzioni che si calcolano solo sulla somma inizialmente dovuta
- oneri di riscossione
- spese di notifica

Equitalia versa all'ente creditore l'intero importo riscosso dal contribuente (somma iniziale, interessi e sanzioni), e trattiene solamente gli oneri di riscossione e le spese di notifica

Per le somme affidate a Equitalia a partire dal 1° gennaio 2016, il contribuente versa gli oneri di riscossione in misura ridotta al 3% se paga la cartella entro 60 giorni dalla data di notifica; altrimenti gli oneri di riscossione sono pari al 6%



3.7 PAGARE UNA CARTELLA

L'importo richiesto con una cartella può essere oggetto di:

PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA	senza ulteriori spese, oltre gli oneri di riscossione del 3% e le spese di notifica
PAGAMENTO OLTRE LA SCADENZA	con maggiori oneri (raddoppio degli oneri di riscossione, 6%, e interessi nella misura di legge) e il rischio dell'avvio di azioni cautelari ed esecutive secondo le modalità fissate dalla normativa di riferimento
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE	secondo quanto disposto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973
RICHIESTA DI COMPENSAZIONE	ai sensi degli articoli 28-ter e 28-quater del DPR n. 602/1973, nonché dell'art. 31 del Dl n. 78/2010
SGRAVIO	a seguito di un provvedimento dell'ente creditore o di esito favorevole del giudizio
SOSPENSIONE	su iniziativa degli enti (per esempio, in caso di alluvioni o terremoti), per decisione del giudice, in autotutela con Equitalia su iniziativa del contribuente
CONTESTAZIONE	all'autorità giudiziaria competente

Il contribuente al quale è stato notificato un atto esattoriale, accertata la correttezza degli importi richiesti, può utilizzare molteplici canali per effettuare il pagamento (*vedi capitolo 2*). Può scegliere di andare allo sportello, in posta, in banca, nei punti vendita **Sisal** o **Lottomatica**, nelle **tabaccherie** convenzionate con banca ITB. In alternativa, può optare per sistemi di pagamento attraverso **computer**, **sportelli bancomat abilitati**, via **home banking** (servizio CBILL/RAV), con **carta di credito** e **prepagata** sul sito www.gruppoequitalia.it, oppure tramite l'App di Equitalia.

Va ricordato che, per effetto dell'art. 15, comma 5-bis, Dl n. 179/2012, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le società del gruppo Equitalia, hanno l'obbligo di utilizzare la **piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento** abilitati, messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC).

L'AGID ha predisposto le regole e le modalità per eseguire i pagamenti elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni realizzando anche una specifica piattaforma dei pagamenti, denominata PagoPA. Equitalia, nel corso dell'ultima parte del 2015, ha aderito a tale piattaforma e sta lavorando per rendere fruibile dai cittadini la nuova modalità di pagamento elettronico. Da luglio 2016 i contribuenti che vogliono effettuare i pagamenti delle cartelle e avvisi dal sito Equitalia, hanno a disposizione la possibilità di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) tra quelli accreditati al servizio PagoPA (*vedi capitolo 8*).

Il servizio di pagamento in modalità elettronica (sito web o App) offerto da Equitalia sarà quindi **intermediato attraverso il Nodo dei pagamenti**, che metterà a disposizione dei cittadini i servizi di tutte le strutture che avranno aderito (Poste, banche, istituti finanziari, ecc.).

Nella tabella che segue sono evidenziati i diversi canali di pagamento, attraverso i quali Equitalia riscuote, e la distribuzione percentuale degli incassi.

Distribuzione percentuale degli incassi per canale di pagamento

CANALE	2014	2015
	%	%
Sportello *	29,6	23,5
Banche **	41,5	47,5
Poste	28,3	27,8
Sito web	0,4	0,5
Reti amiche ***	0,1	0,7
TOTALE	100,0	100,0

Sportello* (comprende le compensazioni)

Banche** (comprende la banca ITB utilizzata dalla rete delle tabaccherie)

Reti Amiche***(punti vendita Sisal e Lottomatica)

3.8 RATEIZZARE



A favore dei contribuenti che non possono pagare in un'unica soluzione il loro debito con Equitalia, il Legislatore ha introdotto la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni, dando così respiro a famiglie e imprese in difficoltà.

La normativa di riferimento è stata negli anni sempre più semplificata, tanto che le dilazioni sono divenute, oggi, lo strumento più utilizzato dai contribuenti per pagare le cartelle e gli altri atti della riscossione, anche di piccolo importo.

Attualmente esistono **due forme di pagamento dilazionato**:

- la **rateizzazione ordinaria** che prevede un massimo di **72** rate mensili;
- la **rateizzazione straordinaria** con un massimo di **120** rate mensili.

Rateizzazione ordinaria

In base alla legge, Equitalia concede la rateizzazione ordinaria ai contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973).

- **Per le richieste di rateizzazioni fino a 60 mila euro** (tale limite è determinato dal debito per il quale si richiede la dilazione e dall'importo residuo di eventuali piani di rateizzazione in essere) è **sufficiente presentare una domanda motivata**, senza allegare alcuna documentazione. È, quindi, sufficiente presentare una semplice richiesta allo sportello, oppure tramite l'Area riservata del sito www.gruppoequitalia.it, o utilizzando l'App di Equitalia.
- **Per i debiti superiori a 60 mila euro** è, invece, necessario **dimostrare la situazione di difficoltà** sulla base di documenti che siano idonei a rappresentare la condizione economico-finanziaria del debitore (per le persone fisiche, la certificazione dell'Isee, e per le persone giuridiche il bilancio o la relazione economico-patrimoniale ai fini della determinazione dell'Indice di liquidità per verificare se sussistono i requisiti per concedere la dilazione e l'Indice alfa per determinare il numero massimo di rate concedibili).

Rateizzazione straordinaria

Per venire incontro a famiglie e imprese che versano in situazioni di grave difficoltà economica, il Legislatore (Dl n. 69/2013) ha introdotto la rateizzazione straordinaria che prevede un **massimo di 120 rate**.

I piani straordinari sono concessi nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

In particolare, il Dm prevede che **la grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, sia attestata dallo stesso contribuente** con istanza motivata cui andrà allegata apposita **documentazione a supporto**.

Proroga del piano di rateizzazione

Qualora **il contribuente** beneficiario di un piano qualsiasi di rateizzazione, **a seguito del peggioramento della propria situazione economica**, non sia in grado di pagare le rate stabilite, può **chiedere**, una sola volta, **un piano di rateizzazione in proroga ordinario o straordinario**, dimostrando il peggioramento della situazione di difficoltà rispetto al momento della concessione della prima dilazione.

Altra condizione necessaria per ottenere una proroga, è che la rateizzazione non sia decaduta a causa del mancato pagamento di un numero di rate fissato dalla legge (l'ultimo provvedimento in materia prevede la decadenza dopo il mancato pagamento di 5 rate).

Le novità introdotte dal Dlgs n. 159/2015



In attuazione della delega fiscale, il Dlgs n. 159/2015 ha introdotto ulteriori novità in tema di rateizzazioni. In particolare:

- è stato disposto che, su semplice richiesta del contribuente decaduto, da presentare **entro 30 giorni dalla data** di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (**22 ottobre 2015**), **potessero essere ripartite, fino a un massimo di 72 rate mensili, le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateizzazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti** alla suddetta data;
- per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. In questo caso è tuttavia possibile saldare l'importo delle rate scadute e chiedere a Equitalia un nuovo piano di dilazione. I contribuenti beneficiari di un piano di dilazione concesso prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, potranno, in caso di peggioramento della loro situazione economica, evitare la decadenza, chiedendo un piano di rateizzazione in proroga ordinario o straordinario, purché ricorrano, ovviamente, le condizioni previste dalla legge (art. 19, comma 1-*quiquies*, del DPR n.602/1973).

Ancora una possibilità: il decreto "Enti locali"



Il Dl n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016, consente, a coloro che siano **decaduti** da un piano di rateizzazione **entro il 30 giugno 2016**, di chiedere di essere riammessi al beneficio della dilazione delle somme dovute presentando apposita domanda. Da questo nuovo piano di rateizzazione **si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive**.

Come emerge dalla seguente tabella, le riammissioni al beneficio della rateizzazione sino ad oggi adottate in via legislativa, oltre ad assicurare continuità all'attività d'impresa, non hanno determinato riduzione dei volumi di riscossione e ne hanno, anzi, consentito l'aumento.

**Riammissioni alla dilazione di debitori decaduti
(luglio 2014, marzo 2015 e ottobre 2015)**

Dati al 1° luglio 2016

N. istanze di riammissione	Valore del carico dilazionato (mln di €)	N. istanze interessate da nuova decadenza	Valore del carico interessato da decadenza (mln di €)	Valore del carico complessivo in dilazione (mln di €)
----------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

198.422	5.969,1	101.518 (51%)	4.088,8 (68%)	34.529,8
---------	---------	---------------	---------------	----------

Riscossioni da Ruolo (mln di €)

	2012	2013	2014	2015
TOTALE	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8
di cui da rateazione	3.066,4	3.333,8	3.404,9	4.091,2
% di incidenza del riscosso da rateazione	40,7%	46,7%	45,9%	49,6%

Infatti, benché il fenomeno della decadenza dalla dilazione non sia trascurabile, tali riammissioni hanno permesso, nel periodo 2014-2015, una reale ripresa della riscossione, ancorché dilazionata.

Del resto, la rateizzazione, oltre ad offrire una possibilità spesso praticabile per chi ha debiti con il fisco, assicura un gettito per cassa – unico criterio riferibile alla riscossione mediante ruolo – che spesso non può essere garantito, almeno in egual misura, dagli esiti dell'attività di recupero coattivo. Tale attività deve tener conto dei limiti imposti dalle norme vigenti in materia di procedure esecutive e cautelari degli agenti della riscossione. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di iscrivere ipoteca legale solo nel caso di crediti pari almeno a 20 mila euro, all'impignorabilità dell'unico

immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso risieda, all'impignorabilità assoluta dei beni immobili per debiti inferiori a 120 mila euro, alle limitazioni alla pignorabilità in sede di espropriazione presso terzi.

I principali vantaggi per il contribuente beneficiario di un piano di rateizzazione

Questi sono i principali **vantaggi per il contribuente in regola con i pagamenti** delle rate:

- non viene considerato inadempiente verso gli enti creditori;
- **Equitalia non iscrive fermi o ipoteche**, né attiva qualsiasi altra procedura di riscossione;
- **può richiedere** a INPS, INAIL e Casse edili **il Documento unico di regolarità contributiva (DURC)** e all'Agenzia delle entrate **il certificato di regolarità fiscale** per partecipare liberamente a gare e appalti;
- può richiedere la **domiciliazione delle rate** sul proprio conto corrente (*vedi capitolo 8*).

Modulistica e modalità di presentazione della domanda. La richiesta di rateizzazione può essere presentata agli sportelli o tramite raccomandata. Per debiti complessivi fino a 60 mila euro è possibile inoltrare la domanda direttamente *online*, registrandosi all'area riservata del sito www.gruppoequitalia.it, o attraverso l'App di Equitalia.

A titolo informativo, di seguito sono indicati i diversi moduli da compilare, a seconda del piano di rateizzazione richiesto.

Anche questi modelli, come tutta la documentazione disponibile *online* e presso gli sportelli, sono stati rivisti nell'ottica di una maggiore semplificazione e chiarezza del linguaggio (*vedi capitolo 8*).

**Modelli per le richieste di rateizzazioni
disponibili presso gli sportelli o sul sito web di Equitalia**

CODICE MODELLO	SOGGETTI	RICHIESTA
R1	Contribuenti per la richiesta di rateizzazione o proroga per importi fino a 60 mila euro	Piano ordinario Massimo 72 rate
R2	Contribuenti persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale semplificato per la richiesta di rateizzazione o proroga per importi superiori a 60 mila euro	Piano ordinario Massimo 72 rate
R3	Contribuenti persone giuridiche (società, associazioni, enti) e ditte individuali in contabilità ordinaria per la richiesta di rateizzazione o proroga per importi superiori a 60 mila euro	Piano ordinario Massimo 72 rate
R4	Contribuenti persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale semplificato per la richiesta di rateizzazione o proroga, nonché per la richiesta di estensione della rateizzazione	Piano straordinario Massimo 120 rate
R5	Contribuenti persone giuridiche (società, associazioni, enti) e ditte individuali in contabilità ordinaria per la richiesta di rateizzazione o proroga, nonché per la richiesta di estensione della rateizzazione	Piano straordinario Massimo 120 rate

Rateizzazioni concesse e ancora attive - dal 2008 al 2015

SOCIETÀ	NUMERO ISTANZE	IMPORTO DILAZIONATO (MLN DI EURO)
Equitalia Nord	1.081.893	13.561
Equitalia Centro	875.232	8.207
Equitalia Sud	1.176.669	12.811
TOTALE	3.133.794	34.579

Le rateizzazioni rappresentano attualmente la modalità con cui Equitalia riscuote quasi la metà delle somme affidate in riscossione dagli enti creditori. L'incidenza delle riscossioni da rateizzazione rispetto al totale del riscosso risulta per il 2014 del 45,9%. Alla fine del 2015 il dato, in ulteriore crescita, si è assestato al 49,6%.

Incidenza del riscosso da rateizzazione sul totale del riscosso da ruolo

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
TOTALE RISCOSSO DA RUOLO (MLN DI EURO)	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	47.817,6
Incassi da rateizzazione (mln di euro)	3.212,6	3.409,3	3.066,4	3.333,8	3.404,9	4.091,2	20.518,2
% su totale riscosso	36,2	39,5	40,7	46,7	45,9	49,6	42,9
Numero istanze presentate	571.687	553.924	621.453	732.244	978.309	1.188.148	4.645.765
Numero istanze non concesse	27.094	23.307	17.002	14.806	15.333	22.211	119.753
% su totale presentate	4,7	4,2	2,7	2,0	1,6	1,9	2,6

Degli oltre 3,1 milioni di **piani di rateizzazione concessi e non revocati**, la percentuale maggiore è attribuibile a **persone fisiche (52,3%)**. Le **dilazioni di importo inferiore ai 5 mila euro rappresentano il 70,4%**, mentre **oltre il 76% delle rateizzazioni hanno una durata fino a 60 mesi**.

Indicativamente, per quanto riguarda i controvalori economici, le rateizzazioni riferite a **persone giuridiche** rappresentano il **54,7%** del totale dilazionato; le **rateizzazioni superiori ai 60 mila euro** incidono per il **48,3%** del totale; i **piani di ammortamento straordinari** (durata superiore a 72 mesi) assorbono il **15%** dell'importo dilazionato.

Distinzione delle rateizzazioni concesse e ancora attive dal 2008 al 2015

TIPO CONTRIBUENTE		
	NUMERO	IMPORTO
Persone fisiche	52,3 %	18,9 %
Ditte individuali	34,7 %	26,4 %
Persone giuridiche	13,0 %	54,7 %

FASCIA DI DEBITO		
	NUMERO	IMPORTO
Fino a 5 mila euro	72,2%	12,4%
Da 5 mila a 60 mila euro	25,8%	39,3%
Oltre 60 mila euro	2,0%	48,3%

NUMERO RATE		
	NUMERO	IMPORTO
Fino a 12	35,3%	3,9%
da 13 a 60	40,8%	22,1%
da 61 a 72	22,2%	59,0%
oltre 72	1,7%	15,0%

La misura percentuale degli **interessi applicati sulle rateizzazioni**, anche in questo caso **interamente riversati** da Equitalia **agli enti creditori**, viene stabilita da norme e da questi ultimi. Per i ruoli formati dall'Agenzia delle entrate l'interesse è del 4,5%, per quelli dell'INPS, si applica il 6,05% (vedi paragrafo 3.6).

3.9 COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Il pagamento dei debiti verso l'erario (Agenzia delle entrate) o, in alcuni casi, di quelli verso enti previdenziali, può essere effettuato anche mediante compensazione con crediti erariali o con crediti verso la pubblica amministrazione.

I processi che regolano le diverse modalità di compensazione sono anch'essi disciplinati minuziosamente dalla legge.

Differenti modalità di compensazione

	Compensazione volontaria con crediti d'imposta art. 28-ter DPR n. 602/1973	Autocompensazione con crediti d'imposta art. 31 DI n. 78/2010	Compensazione con crediti commerciali della pubblica amministrazione art. 28-quater DPR n. 602/1973
Tipologia di crediti	Crediti erariali (Imposte sui redditi da erogare con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze 29/12/2000, D.G. Dipartimento entrate).	Crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24).	Crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e consulenze professionali nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali (con limitazioni se commissariati) e degli enti del servizio sanitario nazionale (con limitazioni se commissariati).
Tipologia di debiti	Tutte le cartelle, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito.	Cartelle per debiti erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP e addizionali comunali e regionali), avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA.	Cartelle notificate entro il 31 dicembre 2015.
Attore	Agenzia delle entrate	Contribuente	Contribuente
Modalità	<p>L'Agenzia delle entrate, quando accerta che un cittadino ha diritto a un rimborso, verifica se abbia anche debiti iscritti a ruolo maggiori di 1.500 euro. In caso positivo, informa Equitalia Servizi di riscossione, mettendo a sua disposizione le somme che il contribuente può utilizzare per pagare il proprio debito. L'agente, sospendendo l'azione di recupero, notifica all'interessato una proposta di compensazione, invitandolo a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta. In caso affermativo, Equitalia Servizi di riscossione incassa esclusivamente le somme trasmesse dall'Agenzia delle entrate corrispondenti all'importo dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Ecco due esempi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) credito da rimborsare 10.000 euro, cartelle scadute 2.000 euro, somma per la compensazione 2.000 euro; 2) credito da rimborsare 10.000 euro; cartelle scadute 15.000 euro, somma per la compensazione 10.000 euro. <p>In assenza di riscontro, o in caso di rifiuto, cessano gli effetti della sospensione e Equitalia Servizi di riscossione pignora le somme accreditate dall'Agenzia delle entrate.</p>	<p>Il contribuente che vanta crediti erariali e intende compensarli tramite il modello F24, è obbligato prioritariamente a utilizzarli per pagare eventuali somme superiori a 1.500 euro iscritte a ruolo a titolo di imposte erariali.</p>	<p>Per avvalersi della compensazione il contribuente deve presentare a Equitalia Servizi di riscossione la certificazione del proprio credito ottenuta sulla "piattaforma certificazione crediti". A fronte della volontà del debitore di utilizzare tale credito per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, Equitalia Servizi di riscossione inserisce apposita sospensione per evitare l'attivazione di procedure.</p> <p>Sarà poi la pubblica amministrazione a compiere il versamento tramite bonifico a favore di Equitalia delle somme a compensazione del debito.</p>

Talvolta **accade che la cartella non debba** invece essere pagata, perché dopo l'iscrizione a ruolo interviene lo sgravio dell'ente creditore. **Se il debitore ha già effettuato il pagamento, spetta all'agente della riscossione provvedere al relativo rimborso.** A tal fine, Equitalia invia una comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli oppure a indicare se intende ricevere il rimborso con bonifico bancario o postale.

Equitalia effettua anche i rimborsi in conto fiscale (uno speciale conto individuale virtuale aperto d'ufficio dall'agente della riscossione per i titolari di partita IVA, che ha l'obiettivo di facilitare i rapporti con il fisco e monitorare lo stato di riscossione dei tributi e quello dei rimborsi) **relativi alle imposte sui redditi e all'IVA.** In questo ultimo caso, sia con procedura ordinaria sia con procedura semplificata.

L'agente della riscossione prima di effettuare i rimborsi in conto fiscale **verifica la presenza di importi iscritti a ruolo scaduti e non pagati e invita il contribuente ad aderire alla proposta di compensazione** con i debiti scaduti (comprensivi di oneri accessori e spese). Lo informa inoltre che, decorsi 20 giorni, la mancata adesione comporterà il pignoramento degli importi da rimborsare ai sensi dell'art. 72-*bis* del DPR n. 602/1973, fino a concorrenza delle somme ancora dovute e scadute alla data di erogazione del rimborso.

Le somme rimborsate ai contribuenti vengono restituite a Equitalia con diverse modalità da parte degli enti creditori. Per esempio, in caso di rimborsi erariali, Equitalia richiede il rimborso all'Agenzia delle entrate che lo effettua attraverso un riversamento in contabilità speciale; l'INPS, invece, stabilisce sia l'entità sia i destinatari del rimborso e accredita in conto corrente a Equitalia le somme per effettuarlo; in altri casi, ci può essere una trattenuta che Equitalia effettua dal riversamento verso l'ente oppure l'ente stesso effettua direttamente il rimborso.

3.10 LA SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

Qualora il contribuente ritenga di non dover pagare una cartella o un avviso di Equitalia, può presentare una specifica **dichiarazione per ottenere la sospensione legale delle attività di riscossione nei casi previsti dalla Legge n. 228/2012, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto.**

In particolare, è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato, **se le somme richieste sono state interessate da:**

- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- **sospensione amministrativa** (dell'ente creditore) o giudiziale;
- **sentenza** che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, **emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte.**

La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla notifica** della cartella o di altri atti di riscossione, allo sportello di Equitalia, tramite posta, oppure *online* dall'area riservata del sito o con l'App Equiclick (*vedi paragrafo 2.4*).

Ricevuta la domanda, completa di tutta la documentazione, **Equitalia chiede all'ente creditore una verifica delle ragioni del contribuente. In attesa della risposta, che dovrà pervenire entro 220 giorni, la riscossione è sospesa.** Valutata la richiesta di sospensione, entro tale termine l'ente deve fornire riscontro. La mancata risposta dell'ente entro questo termine non comporta l'annullamento del debito solo in presenza di sospensione amministrativa o giudiziale e di sentenza non definitiva.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore informa il contribuente del rigetto della richiesta, comunicando a Equitalia di riprendere le attività di riscossione.

Il **Dlgs n. 159/2015** ha eliminato la possibilità di richiedere la sospensione legale della riscossione anche in presenza di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", allo scopo di **evitare istanze con finalità meramente dilatorie** e prive di fondamento. Rimane comunque sempre la possibilità per il contribuente di inoltrare istanze di autotutela all'ente che ha proceduto all'iscrizione a ruolo. Naturalmente, nel caso di vizi riferibili all'attività dell'agente della riscossione, l'istanza di autotutela dovrà essere rivolta allo stesso agente che provvederà a esaminarla prontamente.

Le seguenti tabelle riepilogano le istanze di sospensione pervenute a Equitalia da maggio 2014 fino al 31 dicembre 2015.

Richieste di sospensione maggio 2014 - dicembre 2015


Pagamento effettuato in data antecedente ruolo	117.430
Sgravio emesso dall'ente creditore	9.895
Prescrizione o decadenza antecedente ruolo	32.955
Sospensione amministrativa	2.725
Sospensione giudiziale	46.446
Altre motivazioni	38.128
TOTALE	247.579

Fonti normative

- **Dlgs n. 112/1999** recante “*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337*”:
 - ✓ Art. 1 “*Sospensione legale della riscossione*”;
 - ✓ Art. 17 “*Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione*”.
 - **Dlgs n. 159/2015** recante “*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23*” - art. 14 “*Notifica a mezzo posta elettronica certificata*”.
 - **DPR n. 602/1973** recante “*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*”:
 - Art. 10 “*Definizioni*”;
 - Art. 11 “*Oggetto e specie dei ruoli*”;
 - Art. 12 “*Formazione e contenuto dei ruoli*”;
 - Art. 19 “*Dilazione di pagamento*”;
 - Art. 20 “*Interessi per ritardata iscrizione a ruolo*”;
 - Art. 25 “*Cartella di pagamento*”;
 - Art. 26 “*Notificazione della cartella di pagamento*”;
 - Art. 28-ter “*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta*”;
 - Art. 28-quater “*Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo*”;
 - Art. 30 “*Interessi di mora*”;
 - Art. 31 “*Imputazione dei pagamenti*”;
 - Art. 49 “*Espropriazione forzata*”;
 - Art. 50 “*Termine per l’inizio dell’esecuzione*”.
 - **DPR n. 600/1973** recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”:
 - Art. 58 “*Domicilio fiscale*”;
 - Art. 60 “*Notificazioni*”.
 - **Legge n. 228/2012** recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*” - art. 1, commi da 537 a 543, disciplina per i contribuenti lo strumento della sospensione della riscossione in autotutela, cioè la possibilità di chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione in caso di presentazione di istanza del debitore.
 - **Dlgs n. 231/2007** recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”.
 - **DI n. 16/2012** recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”.
 - **Codice di procedura civile.**
 - **DI n. 113/2016** recante “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” - art. 13-bis, dilazione del pagamento.
 - **Legge n. 388/2000** recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*” - art. 116, comma 8, misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.
 - **Legge n. 183/2010** recante “*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*” - art. 4, misure contro il lavoro sommerso.
-

IV

ATTIVITÀ
A GARANZIA
DEL CREDITO



4. ATTIVITÀ A GARANZIA DEL CREDITO

Se entro i termini stabiliti, la cartella non viene compensata, sgravata, contestata o rateizzata, e se, anche a seguito degli eventuali successivi **solleciti** e **avvisi**, il contribuente continua a non pagare, Equitalia è obbligata per legge ad agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo, attivando le specifiche **procedure** previste dalla normativa a tutela del credito.

Le **procedure** possono essere:

- **cautelari** (fermo e ipoteca);
- **esecutive** (pignoramenti).

4.1 SOLLECITI PREVISTI DALLA NORMA

Le norme prevedono, in alcuni casi, che Equitalia solleciti il cittadino inviandogli una **apposita comunicazione**.

In particolare, la legge dispone che l'agente della riscossione, **per debiti inferiori a 1.000 euro**, non possa procedere all'avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria (si tratta quindi di una comunicazione non notificata) di un sollecito contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Equitalia può anche spedire, sempre per posta ordinaria, un sollecito di pagamento anche **per debiti di importo superiore a 1.000 euro**, senza dover rispettare alcun termine di sospensione delle azioni, ma solo come memoria per il contribuente.

4.2 STRUMENTI DI INDAGINE

Prima di attivare qualsiasi procedura nei confronti dei cittadini, Equitalia utilizza banche dati in grado di fornire elementi utili all'avvio di queste attività.

Lo strumento cardine è costituito da un applicativo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate denominato "Ausilio della riscossione coattiva" (ARCO), tramite il quale Equitalia acquisisce dall'**Anagrafe tributaria** (il sistema informativo del ministero dell'Economia e delle Finanze) le notizie relative ai beni dei contribuenti sui quali deve procedere con azioni di recupero coattivo.

Fondamentale, agli stessi fini, sarebbe anche la possibilità di verificare la consistenza dei conti all'**Archivio rapporti finanziari**, che consentirebbe interventi più mirati per il recupero del credito.

Altro strumento importante è costituito dall'utilizzo delle **banche dati del Catasto e del Servizio di pubblicità immobiliare**, che ha consentito a Equitalia di realizzare un importante progetto di internalizzazione del processo di visura ipocatastale, con il duplice risultato di abbattere i costi e renderlo più efficace.

Inoltre, è attivo lo scambio di dati telematico con il **Pubblico registro automobilistico (PRA)**, che permette a Equitalia di verificare le titolarità dei veicoli registrati risultanti dall'interrogazione di Anagrafe tributaria, prima di iscrivere il cosiddetto fermo amministrativo.

Infine, la legge permette a Equitalia **l'accesso, l'ispezione e la verifica** dei libri contabili dei debitori iscritti a ruolo, per acquisire informazioni utili alla riscossione. Parte degli accessi viene svolta autonomamente dall'agente della riscossione, parte con la collaborazione della Guardia di finanza.

Accessi art. 35 (compresi quelli con la Gdf)

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.110	2.060	3.643	6.349	5.848	6.419

4.3 PROCEDURE CAUTELARI

Tali procedure sono quelle che, per definizione, non privano il soggetto debitore del possesso del bene sottoposto alla procedura cautelare, ma ne limitano temporaneamente la fruibilità (per esempio nel caso del fermo) e la trasferibilità (per esempio nel caso dell'iscrizione ipotecaria), proprio per la garanzia che essi offrono alla soddisfazione del credito per il quale Equitalia procede.



Fermo amministrativo

La procedura di **fermo amministrativo** dei beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al contribuente o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, sarà eseguito il fermo. Dopo l'iscrizione, invece, non vi è necessità di ulteriori comunicazioni.

Il fermo non può essere disposto se il contribuente o i coobbligati, nei 30 giorni, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione e per i veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili. Per i soggetti per i quali l'Anagrafe tributaria abbia segnalato il possesso di un veicolo, Equitalia provvede all'invio di una richiesta di visura al PRA, per avere la conferma o l'aggiornamento dell'effettiva proprietà di beni mobili registrati (*vedi capitolo 8*).

Il preavviso di fermo amministrativo viene emesso su un solo veicolo, quello con data di immatricolazione più recente e che risponda a determinate caratteristiche (per esempio non sia un bene strumentale o adibito a trasportare persone diversamente abili).

Iscrizione ipotecaria

Equitalia può anche **iscrivere ipoteca**, per debiti complessivamente **non inferiori a 20 mila euro**, sugli immobili del debitore e di eventuali coobbligati per un importo pari al doppio di quello del credito per cui si procede.

A tal fine, Equitalia deve notificare una comunicazione preventiva contenente l'avviso in cui spiega come, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà all'iscrizione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, l'agente della riscossione, dopo aver puntualmente identificato gli immobili, procede all'iscrizione ipotecaria presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate preposti al servizio di pubblicità immobiliare. Dell'ipoteca iscritta viene data notizia al contribuente con la notifica di una apposita comunicazione.

Comunicazioni inviate

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Avvisi di intimazione	1.979.407	6.501.752	6.747.567	7.608.605	7.385.426	4.167.528
Solleciti	3.454.611	1.076.957	3.780.114	4.268.914	2.367.798	2.184.395
Preavvisi di fermo	1.633.482	905.215	203.920	373.779	785.575	1.035.757
Preavvisi di ipoteca	0	0	39.338	35.966	106.875	219.517

Pignoramento presso terzi

Equitalia può pignorare, avvalendosi di una specifica procedura esattoriale, i crediti del contribuente e le sue finanze. In questo caso, il pignoramento si attua chiedendo al debitore del contribuente moroso o al suo istituto di credito di pagare direttamente a Equitalia il debito a ruolo, naturalmente fino a concorrenza del credito. Si parla in questo caso di **procedura presso terzi**. Il **“terzo” può essere:**

- il datore di lavoro;
- l'inquilino del contribuente;
- **un suo cliente** (tutti i soggetti che siano suoi debitori);
- un istituto finanziario (banca, Posta).

Per i **crediti pensionistici**, invece, **la procedura da seguire è sempre quella ordinaria dinanzi al giudice dell'esecuzione**.

Il pignoramento dello stipendio e delle altre indennità connesse a un rapporto di lavoro è soggetto ad alcuni **limiti a tutela del contribuente**:

- per importi netti mensili **fino a 2.500 euro** la quota pignorabile è **un decimo**;
- per somme nette mensili comprese **tra 2.500 e 5.000 euro** è **un settimo**;
- se si **superano i 5 mila euro** netti mensili si applica la quota di **un quinto**, che costituisce il limite massimo pignorabile.

Il DL n. 69/2013, già citato per le limitazioni introdotte sui pignoramenti immobiliari, ha stabilito anche che **in caso di accredito di stipendio o pensione sul conto corrente** intestato al debitore, il pignoramento di Equitalia sul medesimo conto **non trovi applicazione per l'ultimo emolumento accreditato** a tale titolo.

Strettamente connessa alle procedure presso terzi, è da segnalare quella derivante dalla **verifica inadempimenti ex art. 48-bis**. Questo il meccanismo: la pubblica amministrazione, prima di pagare una fattura superiore ai 10 mila euro, interroga Equitalia che mette a disposizione un servizio apposito per controllare se il fornitore, che dovrebbe essere pagato, abbia cartelle scadute di **importo superiore a 10 mila euro**. In caso affermativo, Equitalia pignora la somma messa a disposizione dalla pubblica amministrazione debitrice fino alla concorrenza delle somme per le quali si procede.

Pignoramenti presso terzi

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pignoramenti presso terzi	133.808	101.548	127.490	191.375	220.688	249.479

TEMPISTICA

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 180 giorni dall'affidamento all'agente della riscossione dell'avviso di accertamento esecutivo (che avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento spontaneo da parte del debitore e fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione), ovvero 5 giorni dalla notifica dell'avviso di intimazione eventualmente notificato dopo la cartella di pagamento, qualora il contribuente non abbia ancora pagato le somme dovute, Equitalia può avviare il pignoramento presso terzi.



PROCEDURA

Nei pignoramenti presso terzi Equitalia può individuare il creditore del contribuente moroso dall'Anagrafe tributaria (datori di lavoro, contratti di locazione eccetera) oppure a seguito di accesso in azienda (rapporti con clienti). Allo stato attuale, poi, Equitalia può vedere dall'Archivio dei rapporti finanziari solo se il contribuente è intestatario di un conto corrente ma non conosce le disponibilità presenti né i movimenti effettuati.

In pratica Equitalia ordina ai debitori del contribuente moroso di pagare direttamente all'agente della riscossione i crediti vantati dallo stesso.



PAGAMENTI

Ricevuto l'atto di pignoramento i terzi hanno 60 giorni di tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore iscritto a ruolo sia già maturato.

Le restanti somme dovute, invece, dovranno essere pagate entro le rispettive scadenze. Nel caso in cui il terzo non debba pagare alcuna somma al debitore iscritto a ruolo, potrà presentare, entro lo stesso termine di 60 giorni, una dichiarazione a Equitalia.



DILAZIONI

Per prevenire eventuali atti di pignoramento presso terzi, il contribuente moroso può regolarizzare la propria posizione, anche con la richiesta di una rateizzazione del pagamento che impedisce l'avvio di ulteriori azioni cautelari o esecutive. Una volta ottenuta la dilazione ed effettuato il pagamento della prima rata, le procedure esecutive precedentemente avviate (ad eccezione di particolari casistiche previste dalla normativa) non possono essere proseguite. Restano ferme le misure cautelari già adottate.



Pignoramento mobiliare

È la procedura attraverso la quale l'agente della riscossione **pignora i beni mobili di proprietà** (registrati: per esempio, auto o moto; oppure non registrati: per esempio, mobili, quadri, ecc.), disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il contribuente svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale.

In caso di mancato pagamento, decorsi 10 giorni dalla data del pignoramento, i relativi beni potranno essere messi **all'asta** direttamente dall'agente della riscossione, che può avvalersi di un istituto di vendite giudiziarie convenzionato.

Bisogna anche precisare che la legge fissa significative limitazioni alla pignorabilità dei beni strumentali all'attività d'impresa: il limite è di un quinto del loro valore e, comunque, Equitalia può attivare la procedura su tali beni solo qualora non riesca a soddisfare il credito con la vendita degli altri cespiti presenti nell'impresa.

Pignoramenti mobiliari

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pignoramenti mobiliari	50.219	31.109	13.449	13.637	17.096	17.425
Pignoramenti mobiliari beni mobili registrati	4.255	3.027	3.676	4.885	6.290	11.758

TEMPISTICA

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 180 giorni dall'affidamento all'agente della riscossione dell'avviso di accertamento esecutivo (che avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento spontaneo da parte del debitore e fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione), ovvero 5 giorni dalla notifica dell'avviso di intimazione eventualmente notificato dopo la cartella di pagamento, qualora il contribuente non abbia ancora pagato le somme dovute, Equitalia può avviare il pignoramento mobiliare.



PROCEDURA

Attraverso questa procedura Equitalia **pignora i beni mobili di proprietà** del contribuente moroso (registrati come auto o moto, oppure non registrati come mobili, quadri ecc.), disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il contribuente svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. Bisogna anche precisare che la legge fissa significative limitazioni alla pignorabilità dei beni strumentali all'attività d'impresa: il limite è di un quinto del loro valore e, comunque, Equitalia può attivare la procedura su tali beni, solo qualora non ve ne siano altri il cui valore possa ritenersi sufficiente a soddisfare il credito



PAGAMENTI

In caso di mancato pagamento, decorsi **10 giorni** dalla data del pignoramento, i beni diversi da quelli strumentali possono essere messi **all'asta** direttamente dall'agente della riscossione che, a tal fine, può anche avvalersi di un istituto vendite giudiziarie convenzionato. I beni strumentali, invece, non possono essere venduti all'asta prima che siano decorsi **300 giorni** dalla data del pignoramento.



DILAZIONI

Per prevenire eventuali atti di pignoramento mobiliare, il contribuente moroso può regolarizzare la propria posizione, anche con la richiesta di una rateizzazione del pagamento che impedisce l'avvio di ulteriori azioni cautelari o esecutive. Una volta ottenuta la dilazione ed effettuato il pagamento della prima rata, le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite (a eccezione dei casi in cui la procedura si trovi ormai a uno stato particolarmente avanzato). Restano ferme le misure cautelari già adottate.



Pignoramento immobiliare

Il Dl n. 69/2013 ha profondamente modificato la disciplina della **procedura immobiliare** promossa dall'agente della riscossione.

La principale novità è che Equitalia non può procedere a **esecuzione forzata** sull'unico immobile in cui il debitore risiede anagraficamente, a meno che non si tratti di una abitazione di lusso. Per gli altri immobili, come le **secondo case**, Equitalia può procedere al **pignoramento**, ma soltanto in presenza di **debiti superiori a 120 mila euro**.

Comunque il **contribuente può anche procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato**, con il consenso di Equitalia, che interviene nell'atto di cessione incassando tutto il corrispettivo. La parte eccedente il debito viene riversata al venditore.

Resta invece ferma la **possibilità di iscrivere** in ogni caso **ipoteca**, anche **solo a fini cautelari** e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo, per debiti di **importo pari o superiore a 20 mila euro**.

Nel caso di procedimenti immobiliari promossi da altri soggetti, per esempio banche o istituti di credito, **Equitalia può inserirsi nella procedura** (a prescindere dai predetti limiti) per cercare di recuperare il credito affidatole in riscossione (*vedi paragrafo 4.6*). A tal riguardo va segnalato come il credito privato sia più garantito rispetto a quello pubblico, con margini di intervento più ampi rispetto a quelli previsti per Equitalia (per esempio, per i crediti privati non valgono le maggiori tutele sulla prima casa).

Pignoramenti immobiliari

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pignoramenti immobiliari	7.505	1.853	1.546	1.258	274	311


TEMPRISTICA

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 180 giorni dall'affidamento all'agente della riscossione dell'avviso di accertamento esecutivo (che avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento spontaneo da parte del debitore e fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione), ovvero 5 giorni dalla notifica dell'avviso di intimazione eventualmente notificato dopo la cartella di pagamento, qualora il contribuente non abbia ancora pagato le somme dovute, Equitalia può avviare le attività propedeutiche al pignoramento immobiliare (comunicazione preventiva di ipoteca e successiva iscrizione ipotecaria sull'immobile).



PROCEDURA

Attraverso questa procedura Equitalia pignora i beni immobili di proprietà del contribuente moroso. La disciplina del pignoramento immobiliare è stata modificata dal Dl n. 69/2013: Equitalia non può procedere ad **esecuzione forzata** sull'unico immobile di proprietà del debitore, in cui il debitore abita e risiede, a meno che non si tratti di un'abitazione di lusso. Per gli altri immobili, come le **secondo case**, Equitalia può procedere al pignoramento, ma soltanto in presenza di debiti superiori a 120 mila euro. Resta invece ferma la possibilità di iscrivere in ogni caso ipoteca per debiti di importo pari o superiore a 20 mila euro. **Nel caso di procedimenti immobiliari promossi da altri soggetti**, per esempio banche, **Equitalia può intervenire nella procedura** (a prescindere dai predetti limiti) per cercare di recuperare il credito affidatole in riscossione.



PAGAMENTI

È prevista per il **contribuente la possibilità di procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato o ipotecato**, con il consenso di Equitalia, che interviene nell'atto di cessione incassando tutto il corrispettivo. La parte eccedente il debito viene riversata al venditore.



DILAZIONI


Per prevenire eventuali atti di pignoramento immobiliare, il contribuente moroso può regolarizzare la propria posizione, anche con la richiesta di una rateizzazione del pagamento che impedisce l'avvio di ulteriori azioni cautelari o esecutive. Una volta ottenuta la dilazione ed effettuato il pagamento della prima rata, le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite (a eccezione dei casi in cui la procedura si trovi ormai a uno stato particolarmente avanzato). Restano ferme le misure cautelari già adottate.



La tabella seguente riporta il totale delle procedure esecutive attivate dal 2010 al 2015.

Procedure di pignoramento attivate

2010	2011	2012	2013	2014	2015
195.787	137.537	146.161	211.155	244.348	278.973



4.5 PROCEDURE CONCORDSUALI

Sono quelle procedure giudiziali che, preso atto di uno stato di crisi di un'impresa commerciale, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal Legislatore, **disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente e i suoi creditori** con la presenza di un'autorità pubblica e altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valutano la possibilità di prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.

Nei casi di contribuenti morosi assoggettati a procedura concorsuale, Equitalia svolge le attività necessarie ai fini dell'inserimento, tra i debiti della procedura, del credito derivante dai ruoli affidati dagli enti creditori, curandone poi il relativo processo di gestione fino alla sua chiusura.

L'ordinamento italiano prevede **diversi tipi di procedure concorsuali**:

- **fallimento**: il Tribunale, su impulso di uno o più creditori o del debitore oppure del pubblico ministero, apre la procedura fallimentare con una sentenza, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge; anche Equitalia, per conto degli enti impositori, escluso l'INPS, può, al pari degli altri creditori, promuovere istanza di fallimento per un contribuente che versa in stato di irreversibile insolvenza al pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- **liquidazione coatta amministrativa**: è la procedura prevista per le imprese che siano sottoposte a controllo pubblico (quali, per esempio, le banche o le assicurazioni) in virtù del fatto che svolgono attività caratterizzate da spiccata rilevanza dal punto di vista economico e sociale;
- **amministrazione straordinaria**: è prevista per le imprese di dimensioni particolarmente rilevanti e avente come scopo principale, oltre al soddisfacimento dei creditori, quello di conservare il complesso produttivo al fine di ripristinare il patrimonio e salvaguardare i posti di lavoro;
- **concordato preventivo**: è la procedura che ha come scopo quello di formulare un accordo fra imprenditore in crisi e creditori in modo da evitare il fallimento del primo e, contestualmente, garantire il soddisfacimento, almeno parziale, dei secondi. In sostanza, il debitore concorda con i creditori le modalità con cui pagherà i propri debiti mediante la predisposizione di un piano che deve essere approvato dagli stessi creditori.

Procedure concorsuali attivate

2010	2011	2012	2013	2014	2015
66.637	56.187	54.060	58.295	70.602	73.875

4.6 PROCEDURE IMMOBILIARI ATTIVATE DA TERZI

L'agente della riscossione al fine di recuperare il proprio credito iscritto a ruolo ha a disposizione anche tutte le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Pertanto, l'agente della riscossione può intervenire in un pignoramento immobiliare trascritto da terzi creditori dato che il suo credito, nei confronti del debitore esecutato, si fonda su di un titolo esecutivo (ruolo).

L'effetto dell'intervento è quello di acquisire il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata del bene, all'espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti della procedura mediante apposite istanze presentate al giudice dell'esecuzione.

Interventi in procedure immobiliari attivate da terzi

2010	2011	2012	2013	2014	2015
36.673	31.770	32.864	36.453	42.714	52.356

4.7 ULTERIORI ATTIVITÀ A GARANZIA DEL CREDITO

Nei casi di contribuenti morosi sottoposti ad **accordo di ristrutturazione** o di **procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento**, Equitalia, non essendo titolare dei crediti iscritti a ruolo, **svolge la propria attività esclusivamente come mandataria per la riscossione**, secondo le indicazioni fornite dall'ente creditore. Analoga attività viene svolta in relazione all'istituto della transazione fiscale (tributaria o previdenziale).

Equitalia, sia in forza di disposizioni civilistiche che penali, provvede a **contrastare** quei **fenomeni** di cosiddetta **evasione da riscossione** a cui sono riconducibili tutti gli atti (sia a titolo oneroso che gratuito) che il debitore pone in essere allo specifico fine di sottrarre i propri beni alle azioni di riscossione tese al recupero del debito iscritto a ruolo.

Nei casi di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11, Dlgs n. 74/2000), Equitalia provvede ad attivare le necessarie azioni tese alla ricostituzione della garanzia patrimoniale del debitore iscritto a ruolo che abbia posto in essere **atti dispositivi pregiudizievoli delle ragioni di credito**.

In presenza dei relativi presupposti normativi, Equitalia, infatti, ai sensi dell'art. 2901 del codice civile (**azione revocatoria**) può rendere inefficaci tutti gli atti dispositivi che hanno determinato un pregiudizio per la riscossione del proprio credito.

Gli atti dispositivi, inoltre, in presenza di un **debito iscritto a ruolo**, di natura erariale, **pari o superiore a 50 mila euro**, vengono altresì **segnalati all'autorità giudiziaria** che valuta se procedere penalmente per il reato di cui all'art. 11 Dlgs n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

In base alle norme vigenti, in determinati casi (per esempio, **fusione e scissione societaria, cessione di azienda**) **Equitalia rivolge le proprie azioni di recupero** non solo verso il debitore iscritto a ruolo, ma anche nei confronti di **quei soggetti** che rispondono **con il proprio patrimonio di un debito altrui**.

Fonti normative

- **DPR n. 602/1973** recante *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*:
 - Art. 45 *“Riscossione coattiva”*;
 - Art. 48-bis *“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”*;
 - Art. 49 *“Esecuzione forzata”*;
 - Art. 50 *“Termini per l’inizio dell’esecuzione”*;
 - Art. 52 *“Procedimento di vendita”*;
 - Art. 72 *“pignoramento di fitti e pigioni”*;
 - Art. 72-bis *“Pignoramento dei crediti verso terzi”*;
 - Art. 72-ter *“Limiti di pignorabilità”*;
 - Art. 73 *“Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi”*;
 - Art. 74 *“Vendita e assegnazione dei crediti pignorati”*;
 - Art. 76 *“Espropriazione immobiliare”*;
 - Art. 77 *“Iscrizione di ipoteca”*;
 - Art. 86 *“Fermo dei beni mobili registrati”*.
- **Legge n. 228/2012** recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2013)”* - art. 1, comma 544.
- **RD n. 267/1942** recante *“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”*.
- **Dlgs n. 270/1999** recante *“Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274”*.
- **Codice di procedura civile.**
- **Legge n. 3/2012** recante *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*.
- **Dlgs n. 74/2000** recante *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”*.
- **Dlgs n. 472/1997** recante *“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”*.
- **DPR n. 917/1986** recante *“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”*.
- **Codice civile.**

V



CONTENZIOSO

5. CONTENZIOSO

Se il contribuente ritiene di non dover pagare una cartella o un altro atto della riscossione, può:

- richiedere all'ente di intervenire in autotutela;
- richiedere la sospensione legale;
- proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

5.1 IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI

È possibile proporre **ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria** competente contro un **atto della riscossione**, qualora si ritenga che abbia vizi formali o sostanziali.

Con particolare riferimento alla **cartella di pagamento**, i possibili **vizi formali** sono, a titolo esemplificativo:

- vizio di notifica;
- carenza e/o mancanza di motivazione;
- omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella;
- omessa sottoscrizione del ruolo.

Il contribuente che intenda contestare vizi formali dell'atto impugnato deve rivolgersi all'ente creditore per il ritenuto difetto di motivazione della pretesa (la cartella riporta, infatti, fedelmente i dati contenuti nel ruolo quali comunicati dallo stesso ente), il vizio di omessa sottoscrizione del ruolo e, ancora, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. I ritenuti vizi formali della cartella, come per esempio quelli relativi alla sua notifica, devono essere contestati, invece, **all'agente della riscossione**, essendo riconducibili a una sua attività tipica.

Vizi sostanziali sono, a titolo esemplificativo:

- omessa notifica degli atti precedenti al ruolo;
- decadenza della pretesa creditoria;
- prescrizione della pretesa creditoria;
- erronea iscrizione a ruolo.

Il contribuente che intenda contestare la pretesa per vizi sostanziali deve rivolgere le relative **eccezioni nei confronti dell'ente creditore** che ha formato il titolo, cioè il ruolo e che, pertanto, è il solo a poter contraddire in giudizio in ordine a tale circostanza.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei principali casi di impugnazione delle cartelle e dell'autorità giudiziaria a cui rivolgersi.

Principali casi di impugnazione delle cartelle

CREDITO	VIZIO	TERMINI	AUTORITÀ
Tributi (es. tasse, imposte)	Qualsiasi vizio, formale o sostanziale	60 giorni (art. 21, Dlgs n. 546/1992)	Commissione tributaria provinciale
Sanzioni amministrative (violazioni del Codice della strada)	Vizio sostanziale di omessa notifica dell'atto prodromico (verbale di accertamento o ordinanza-ingiunzione)	30 giorni (art. 6, Dlgs n. 150/2011)	Tribunale ordinario, se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; Giudice di pace, negli altri casi
	Vizi formali dell'atto	20 giorni (art. 617, c.p.c.)	Tribunale ordinario
	Vizio sostanziale per inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva: - fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (es. prescrizione del credito); - illegittima formazione del ruolo (es. pagamento del verbale); - annullamento del verbale a seguito di ricorso; - illegittima applicazione della maggiorazione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione (art. 615, c.p.c.)	Tribunale ordinario, se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; Giudice di pace, negli altri casi
Contributi per prestazioni previdenziali ed assistenziali	Merito della pretesa	40 giorni (art. 24, Dlgs n. 46/1999)	Tribunale ordinario sezione lavoro
	Vizi formali dell'atto	20 giorni (art. 617, c.p.c.)	Tribunale ordinario sezione lavoro

Il sollecito di pagamento, inviato per posta ordinaria, diversamente dalla cartella **non è un atto impugnabile** perché non incide sulla sfera giuridica del contribuente e, conseguentemente, non determina un interesse processuale, ai sensi dell'art. 100 del codice di procedura civile.


Analogamente, per le stesse motivazioni, **non è impugnabile la comunicazione di avvenuta presa in carico di un avviso di accertamento esecutivo** emesso dall'Agenzia delle entrate, per la quale non è previsto l'obbligo di notificazione e che viene, quindi, inviata al contribuente a mezzo di raccomandata semplice.

Possono invece **essere impugnati** gli atti esattoriali che precedono l'avvio di misure cautelari quali:

- il preavviso di fermo;
- la comunicazione preventiva di ipoteca;
- l'intimazione di pagamento.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l'autorità giudiziaria competente per contestare una misura cautelare va individuata in relazione alla natura del credito a tutela del quale la stessa misura è stata posta in essere.

Lo stesso principio vale anche per la contestazione delle intimazioni di pagamento.



Questo lo schema riassuntivo dei principali casi di impugnazione e dell'autorità giudiziaria a cui rivolgersi.

Principali casi di impugnazione degli altri atti esattoriali

CREDITO	VIZIO	TERMINI	AUTORITÀ
Tributi (es. tasse, imposte)	Qualsiasi vizio, formale o sostanziale	60 giorni (art. 21, Dlgs n. 546/1992)	Commissione tributaria provinciale
Sanzioni amministrative (violazioni del Codice della strada)	Vizi formali dell'atto	20 giorni (art. 617, c.p.c.)	Tribunale ordinario
	Vizio sostanziale per: - inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva; - per fatti estintivi so- pravvenuti (es. paga- mento della cartella, prescrizione del credi- to)	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione (art. 615, c.p.c.)	Tribunale ordinario, se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; Giudice di pace, negli altri casi
Contributi relativi a prestazioni previdenziali ed assistenziali	Vizi formali dell'atto	20 giorni (art. 617, c.p.c.)	Tribunale ordinario sezione lavoro
	Vizio sostanziale per: - inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva; - per fatti estintivi so- pravvenuti (es. paga- mento della cartella, prescrizione del credi- to)	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione (art. 615, c.p.c.)	Tribunale ordinario sezione lavoro


5.2 I DATI SULLE IMPUGNAZIONI

Nell'anno 2015, a fronte di circa 22 milioni di atti notificati da Equitalia e impugnabili dai contribuenti, l'incidenza percentuale delle **chiamate in giudizio è pari allo 0,85% (circa 187.000 ricorsi)**.

Analizzando i **dati 2015 per autorità giudiziaria**, emerge che **circa la metà delle controversie intraprese è incardinata dinanzi al Giudice di pace** (93.279 giudizi, quasi il 50% del totale); segue, per volume, il contenzioso che interessa le Commissioni tributarie provinciali (57.392 giudizi, circa il 30%); quindi, il contenzioso instaurato presso i Tribunali: Ordinari, Sezione lavoro e fallimentare (26.360, circa il 14%). In misura decisamente inferiore risulta interessato il TAR (379).

Si rileva che la gran parte del contenzioso si risolve nel primo grado di giudizio; infatti, assumono rilievo solo gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie regionali (6.669 atti), seguono Corte d'appello (1.620), Cassazione (1.248), Consiglio di Stato (39). Del tutto residuali i ricorsi alle altre magistrature superiori.

Ripartizione del contenzioso in relazione alle autorità giudiziarie - 2015



L'atto maggiormente impugnato è la cartella. Nell'anno 2015 infatti il ricorso contro le cartelle ha interessato 82.726 giudizi, pari al **52,7%** della totalità dei casi.

L'estratto di ruolo risulta essere impugnato in un significativo numero di giudizi (14.667, pari al 9,3%), pur non essendo notificato al contribuente e pur non contenendo un'autonoma pretesa e un'intimazione ad adempiere.


Per quanto riguarda gli atti relativi alle **misure cautelari** che l'agente adotta per acquisire una garanzia, i preavvisi di fermo amministrativo risultano impugnati in 15.565 giudizi (9,7%), le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria in 5.786 (3,7%) e le comunicazioni di iscrizione di ipoteca in 4.407 (2,8%).

L'intimazione di pagamento risulta essere oggetto di impugnazione in 14.192 giudizi, pari al 9% del totale. La restante quota, pari al 12,8%, è composta tra l'altro da avvisi di addebito, atti di pignoramento di crediti presso terzi, solleciti/diffide di pagamento, avvisi di avvenuta presa in carico di atti di accertamento, atti di pignoramento mobiliare e immobiliare, provvedimento di diniego di rateizzazione, ecc.

È interessante osservare, tuttavia, come in assoluto sia **molto contenuta l'incidenza del contenzioso rispetto al numero di atti notificati**, nel periodo osservato; infatti, su 13.647.645 cartelle notificate, ne sono state impugunate 82.726 e cioè una **percentuale dello 0,61%**.

L'incidenza maggiore del contenzioso, in relazione al numero di atti, si ha invece con riferimento all'iscrizione ipotecaria: nell'anno 2015, su 29.604 iscrizioni ipotecarie effettuate, ne risultano 4.407 in contestazione per una percentuale del 14,89%.

Ripartizione del contenzioso in relazione al tipo di atto contestato



Le **contestazioni più frequentemente sollevate** sull'attività **dell'ente creditore** sono relative al **merito della pretesa** e alla **mancata notifica** degli atti precedenti l'iscrizione a ruolo.

Le **contestazioni più frequenti** che riguardano, invece, le attività poste in essere dagli **agenti** sono relative alla **notifica degli atti** e al **presunto verificarsi della prescrizione** della pretesa creditoria.


Impugnazioni: rilevazione eseguita sui principali atti notificati

IMPUGNAZIONI (ricorsi, citazioni e altro)	
Eccezioni relative alla notifica *	10.808
Mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore	11.406
Mancata notifica della cartella di pagamento	19.641
Contestazioni riguardanti l'ente	5.355
Mancanza/carenza di motivazione	2.531
Merito della pretesa del ruolo	14.190
Decadenza della pretesa creditoria	4.475
Prescrizione della pretesa creditoria	19.491
Violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (chiarezza e motivazione degli atti dell'agente della riscossione)	2.432
Altre contestazioni riguardanti l'agente della riscossione	3.023
TOTALE	93.352

* La voce comprende le seguenti contestazioni relative alla notifica: violazione della Legge n. 890/1982, mancata/incompleta compilazione della relazione di notifica da parte dei messi/ufficiali o della notifica a mezzo posta.

Fonti normative

- **Codice di procedura civile;**
- **Dlgs n. 546/1992** recante *“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”*.
- **Dlgs n. 285/1992** recante *“Nuovo codice della strada”*.
- **DPR n. 602/1973** recante *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”* - art. 57 *“Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi”*.



VI



6. INESIGIBILITÀ

Una volta attivate senza successo tutte le attività previste per il recupero del credito, Equitalia deve informare gli enti impositori inviando la **comunicazione di inesigibilità, al fine di ottenere il cosiddetto discarico** delle relative somme affidate in riscossione. **Tale comunicazione deve essere inviata entro tre anni dalla data di consegna del ruolo** all'ente creditore anche se, alla scadenza del triennio, dovessero essere ancora attive azioni di riscossione (per esempio, le cartelle siano ancora interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, ecc.). In tale caso, la comunicazione assume valore puramente informativo e deve essere eventualmente integrata in seguito.

Ricevuta la comunicazione di inesigibilità l'ente creditore, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, può avviare una procedura di verifica, all'esito della quale ammette o rifiuta il discarico in via definitiva. Qualora, invece, **le osservazioni prodotte dall'agente della riscossione a seguito della verifica dovessero far emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, l'ente creditore può concedere un ulteriore termine**, non inferiore a 12 mesi, per l'espletamento di nuove azioni.

Se al termine della procedura Equitalia non dimostra all'ente creditore di aver svolto tutte le attività previste per recuperare il credito, perde il diritto al discarico per inesigibilità e dovrà rimborsare l'ente.

Tuttavia, la Legge n. 190/2014 ha stabilito che **le comunicazioni di inesigibilità potranno essere inviate a partire dal 2017**. In particolare, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del gruppo Equitalia, vanno presentate rispettivamente:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017;
- per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.

Fonti normative

- **Dlgs n. 112/1999** recante *“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337”*:
 - ✓ Art. 19 *“Discarico per inesigibilità”*;
 - ✓ Art. 20 *“Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli”*.
- **Legge n. 190/2014** recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”* - art. 1, commi da 684 a 688, attraverso i quali viene ridefinita completamente la procedura di discarico per inesigibilità.

VII



EQUITALIA
GIUSTIZIA

7. EQUITALIA GIUSTIZIA

Equitalia Giustizia è stata costituita nel 2008 (art. 1, comma 367, della Legge n. 244/2007) e **si articola in due rami d'azienda** per la gestione, rispettivamente:

- del Fondo unico giustizia (FUG);
- dei crediti di giustizia.

Queste attività erano in precedenza svolte direttamente dagli uffici giudiziari con modalità operative non omogenee. La società è nata con lo scopo di razionalizzare, velocizzare e migliorare i processi di lavorazione delle somme amministrative dal “sistema giustizia” attraverso:

- **l'efficientamento** dei processi operativi e la riduzione delle attività manuali;
- la riduzione dei tempi di lavorazione;
- l'integrazione con i sistemi informativi e le basi dati del gruppo Equitalia;
- **l'aumento dei rendimenti** finanziari del Fondo Unico Giustizia e delle iscrizioni a ruolo a titolo di crediti di giustizia;
- **la realizzazione di economie di scala**, che permettono al ministero della Giustizia di liberare risorse da dedicare ad attività istituzionali.

7.1 IL NUOVO MODELLO DI SERVIZIO

Nell'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi erogati, Equitalia Giustizia ha adottato un **modello di funzionamento basato sulla standardizzazione e automazione dei processi e delle procedure e sulla cooperazione telematica** con tutti gli attori coinvolti.

Il nuovo modello di servizio consente di velocizzare i processi di lavorazione delle somme amministrative dal “sistema giustizia” anche attraverso la condivisione delle banche dati e la riduzione delle lavorazioni manuali.

La società è divenuta **l'interlocutore unico di tutti gli uffici giudiziari** e degli operatori finanziari assicurando, sulla base di procedure *standard*, la gestione completa dei servizi affidati.

7.2 IL FONDO UNICO GIUSTIZIA

Nel FUG confluiscono:

- **i rapporti finanziari e assicurativi** sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- **le somme non ritirate** trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Come funziona il FUG

Gli uffici giudiziari e amministrativi comunicano a Equitalia Giustizia le risorse finanziarie sottoposte a sequestro penale/amministrativo o a confisca di prevenzione.

A loro volta, gli operatori finanziari, dopo la notifica del provvedimento giurisdizionale o amministrativo, devono intestare al FUG tali risorse e trasmettere a Equitalia Giustizia il relativo flusso informativo mediante il sistema Entratel dell'Agenzia delle entrate.

L'esito del procedimento penale o amministrativo viene comunicato dall'ufficio giudiziario o amministrativo a Equitalia Giustizia, che agisce in esecuzione delle disposizioni ricevute, impartendo le conseguenti istruzioni agli operatori finanziari.

In caso di devoluzione o confisca, le relative risorse sono versate al bilancio dello Stato. Se, invece, il giudice ne dispone il dissequestro, le risorse a loro tempo sequestrate sono restituite all'avente diritto.

Tutta l'attività del FUG viene pubblicata sul sito internet del gruppo Equitalia.

I risultati

L'istituzione del FUG ha consentito, anzitutto, di massimizzare in misura consistente il rendimento delle risorse liquide sequestrate, in precedenza prossimo allo zero; Equitalia Giustizia ha infatti il compito di provvedere alla gestione finanziaria di tali risorse.

In particolare, per il periodo **2009-2014, l'utile della gestione finanziaria del FUG** è stato di circa **100 milioni** di euro, con un beneficio per lo Stato di circa **57 milioni** di euro (al netto dei costi di gestione del FUG).

Inoltre, il meccanismo previsto dalle norme dell'**anticipazione allo Stato** di una parte delle somme sequestrate (a oggi oltre **600 milioni di euro**) ha permesso di limitare, almeno in parte, gli effetti negativi della lunga durata dei processi penali.

Complessivamente, tra "anticipazioni" di somme sequestrate e confische, **è stato versato allo Stato oltre 1 miliardo di euro.**

La gestione amministrativa del FUG ha poi consentito di costituire per la prima volta un'**anagrafe nazionale informatizzata degli oltre 450 mila sequestri.**

Equitalia Giustizia garantisce, infine, una costante e impegnativa attività di riconciliazione dei flussi informativi trasmessi da centinaia di operatori finanziari e da circa mille uffici giudiziari.

L'adozione di questo modello innovativo ha consentito di far emergere nuove risorse finanziarie, destinate allo Stato.

Versamenti allo Stato eseguiti da Equitalia Giustizia - dati in euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Provvedimenti Giudiziari (confische e devoluzioni)	26.845.189	40.285.408	59.733.274	82.478.224	75.026.387	91.547.505	97.888.052	473.804.039
Anticipazione di somme sequestrate	-	-	343.000.000	72.280.000	-	78.900.000	105.840.000	600.020.000
Utile della Gestione finanziaria del FUG dell'anno precedente	-	3.924.892	6.340.935	14.422.102	23.058.806	22.199.974	21.011.240	90.957.949
Totale	26.845.189	44.210.300	409.074.209	169.180.326	98.085.193	192.647.479	224.739.292	1.164.781.988

7.3 LA GESTIONE DEI CREDITI DI GIUSTIZIA

Sulla base di una convenzione attuativa della legge, stipulata nel 2010, integrata nel 2011 e nel 2012, Equitalia Giustizia gestisce dalla fine del 2011 in particolare i crediti relativi alle spese e alle altre somme previste dal DPR n. 115/2002 (per esempio, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali, sanzioni amministrative pecuniarie), conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato.

Equitalia Giustizia, in base a quanto stabilito nella convenzione:

- acquisisce da tutti gli uffici giudiziari i dati anagrafici del debitore;
- quantifica e iscrive a ruolo il credito.

Come funziona la gestione dei crediti

Gli uffici giudiziari trasmettono a Equitalia Giustizia, in via telematica e protetta, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che costituiscono il titolo del credito e gli altri documenti necessari alla lavorazione.

Successivamente la società, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, quantifica i crediti che ne derivano e, dopo l'esecuzione di una serie di controlli, produce e sottoscrive i ruoli, che vengono consegnati telematicamente agli agenti della riscossione.


Limitatamente al contributo unificato (il versamento obbligatorio per iscrivere una causa nel processo civile, amministrativo e tributario), l'iscrizione a ruolo del credito è preceduta da una fase preliminare, nella quale Equitalia Giustizia notifica al debitore un invito al pagamento. Il ministero della Giustizia rimane comunque ente creditore e mantiene la titolarità del potere dispositivo del credito.

Il progressivo avvio delle attività nei distretti giudiziari di Corte d'appello

La convenzione ha previsto un piano progressivo di attivazione dei servizi forniti da Equitalia Giustizia nei singoli distretti di Corte d'appello: il piano è stato avviato nell'ottobre del 2011 e si è concluso nel 2014.

Il 2015, quindi, è stato il primo anno nel quale Equitalia Giustizia ha lavorato i crediti di giustizia per conto di tutti gli uffici giudiziari italiani.

Distretti per anno di attivazione



Il nuovo processo di lavorazione

Prima dell'avvio della convenzione con Equitalia Giustizia, le modalità di lavorazione dei crediti di giustizia utilizzate dagli uffici giudiziari erano caratterizzate da:

- **forte frammentazione** del processo di riscossione, con intervento di attori molteplici, assenza di basi dati comuni/condivise e limitata integrazione dei flussi informativi;
- **forte manualità** di tutte le procedure amministrative, con conseguente difficoltà nell'accesso ai dati e possibile inattendibilità delle informazioni;
- **ritardi nella lavorazione** dei fascicoli e accumulo di arretrati;
- **disomogenea organizzazione** delle modalità di gestione del processo, in prevalenza manuali, talvolta solo parzialmente informatizzate.

In particolare gli uffici giudiziari effettuavano la quantificazione dei crediti prevalentemente su moduli cartacei.

Al termine delle attività di quantificazione l'ufficio stampava la minuta di ruolo e la inviava in forma cartacea a Equitalia Servizi SpA, che verificava i dati anagrafici tramite accesso all'Anagrafe tributaria e restituiva allo stesso ufficio, sempre con modalità cartacea, la minuta di ruolo.

A questo punto, l'ufficio giudiziario firmava manualmente il ruolo e lo consegnava all'agente della riscossione per il tramite di Equitalia Servizi; gli esiti della riscossione venivano trasmessi periodicamente da Equitalia Servizi agli uffici giudiziari su supporti di memorizzazione dei dati (CD ecc.). **L'attività era dunque quasi totalmente cartacea e manuale.**

Con l'avvio della convenzione, è stato adottato un nuovo modello operativo, che ha previsto la completa dematerializzazione degli atti, direttamente presso le sedi degli uffici giudiziari, in modo da garantire efficienza, sicurezza e qualità del servizio.

L'ufficio giudiziario prepara e protocolla informaticamente il fascicolo contenente le sentenze e gli atti che costituiscono il titolo per procedere al recupero, utilizzando un sistema informatico condiviso con Equitalia Giustizia; la scansione elettronica di tali atti è curata da personale del gruppo Equitalia.

In tal modo i documenti sono acquisiti su un sistema documentale utilizzato dagli addetti di Equitalia Giustizia, che con modalità informatizzate quantificano le partite di credito e trasmettono le minute di ruolo a Equitalia SpA.

L'ufficio giudiziario può verificare a sistema l'iter di lavorazione di ciascun fascicolo e lo stato dell'attività svolta dall'agente della riscossione.

Equitalia Giustizia ha inoltre realizzato sistemi di *datawarehousing* e *reporting* che assicurano il monitoraggio e il controllo dei flussi documentali prodotti dagli uffici giudiziari, dei flussi in uscita verso i sistemi di Equitalia e di tutte le fasi operative del complessivo *workflow* di lavorazione.

I risultati

L'avvio della gestione centralizzata dei crediti di giustizia consente di assicurare la lavorazione di tutte le pratiche di recupero prodotte dagli uffici giudiziari che, anche per scarsità di personale addetto, non riuscivano a completare tempestivamente la lavorazione di tutti i crediti.

Il nuovo modello di servizio ha favorito l'efficientamento dei processi di lavorazione e la riduzione dei tempi per l'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare.

Inoltre, le economie di scala realizzate con il nuovo processo di lavorazione dei crediti di giustizia hanno permesso al ministero della Giustizia di liberare risorse.

Gli unici indicatori quantitativi, confrontabili con i dati storici forniti dal ministero della Giustizia, sono il numero delle iscrizioni a ruolo e il relativo importo.

La media annua storica delle partite di credito lavorate dagli uffici giudiziari era di circa 360 mila, mentre la media dei relativi importi iscritti a ruolo risultava di circa 990 milioni di euro.

Nel 2015, primo anno di totale collaborazione di Equitalia Giustizia con tutti gli uffici giudiziari, **sono state iscritte a ruolo circa 500 mila partite**, con un aumento del **40%** rispetto al dato storico, **per un valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro (+54%)** e un importo **incassato**, dalle società di riscossione del gruppo Equitalia, pari a oltre **75 milioni (+11%)**.

Il **confronto tra i dati storici e i risultati dell'anno 2015**, primo anno di estensione della convenzione a tutti i distretti giudiziari, è schematizzato nella tabella che segue:

	PARTITE	IMPORTO		RISCOSSO
media anni 2007-2009	368.803	€ 997.805.034	anno 2012	€ 67.784.823
anno 2015	517.717	€ 1.534.327.459	anno 2015	€ 75.168.807
Incremento %	40	54	Incremento %	11

La media annua storica delle partite di credito lavorate dagli uffici giudiziari e dei relativi importi è stata fornita dal Ministero della giustizia, mentre per il riscosso si è assunto il 2012 come anno di riferimento in quanto primo anno di effettivo avvio delle attività di Equitalia Giustizia.

Risultati della riscossione crediti di giustizia

CODICE TRIBUTO	TIPOLOGIA CARICO	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2012-2015
1E08 – MULTE, AMMENDE, SAN- ZIONI AMMINI- STRATIVE	Carico Affidato Totale	468.297.042,43	539.708.283,90	475.411.765,27	679.641.433,36	2.163.058.524,96
	Carico Sgravato Totale	75.658.986,94	64.512.000,08	43.343.746,06	41.933.471,23	225.448.204,31
	Carico Riscosso (per cassa)	37.024.223,22	38.580.631,76	33.766.746,86	43.531.460,11	152.903.061,95
1E10 - RECUPERI DI SPESE DI GIUSTI- ZIA, DI SPESE AN- TICIPATE	Carico Affidato Totale	191.611.970,63	206.023.867,97	198.160.216,52	203.056.513,32	798.852.568,44
	Carico Sgravato Totale	18.484.261,17	61.432.609,91	18.752.697,12	3.983.993,21	102.653.561,41
	Carico Riscosso (per cassa)	12.737.194,31	11.732.613,78	11.089.726,11	14.556.642,55	50.116.176,75
ALTRI CREDITI DI GIUSTIZIA (per esempio, violazioni norme doganali e reati tributari, cas- sa ammende, con- tributo unificato)	Carico Affidato Totale	328.446.947,80	426.797.988,28	173.711.145,94	651.629.512,26	1.580.585.594,28
	Carico Sgravato Totale	12.590.774,56	18.367.416,09	11.774.466,34	5.336.879,18	48.069.536,17
	Carico Riscosso (per cassa)	18.023.405,56	17.095.631,87	17.301.366,41	17.080.704,51	69.501.108,35
TOTALE	Carico Affida- to Totale	988.355.960,86	1.172.530.140,15	847.283.127,73	1.534.327.458,94	4.542.496.687,68
	Carico Sgrava- to Totale	106.734.022,67	144.312.026,08	73.870.909,52	51.254.343,62	376.171.301,89
	Carico Riscos- so (per cassa)	67.784.823,09	67.408.877,41	62.157.839,38	75.168.807,17	272.520.347,05

(*) Relativamente ai ruoli consegnati a Riscossione Sicilia S.p.A. non è attualmente disponibile il dettaglio per codice tributo


Analisi fascicoli giudiziari ricevuti nel periodo 2011-2015 per anno dei provvedimenti

Equitalia Giustizia, dall'inizio della sua attività fino al 31 dicembre 2015, ha ricevuto una percentuale rilevante di fascicoli giudiziari contenenti provvedimenti passati in giudicato in data antecedente rispetto alla data di trasmissione.

La tabella che segue riepiloga la composizione dei flussi dei fascicoli trasmessi dagli uffici giudiziari in base all'anno in cui i provvedimenti sono diventati definitivi, quindi irrevocabili, e iscrivibili a ruolo:

Anno di definitività del provvedimento	Incidenza provvedimenti per anno di definitività
Fino al 2006	4,4%
2007 - 2010	16,9%
2011	11,8%
2012	17,4%
2013	20,2%
2014	17,3%
2015	7,8%
Senza data irrevocabilità	4,2%
TOTALE	100,0%

Il grafico sotto riportato rappresenta, per ciascun anno di ricezione, la quota parte di fascicoli giudiziari passati in giudicato nell'anno - tempo per tempo - corrente (linea azzurra) e la quota parte divenuta irrevocabile nelle annualità precedenti (linea rossa):



Equitalia Giustizia ha pertanto contribuito con la propria attività allo smaltimento delle lavorazioni arretrate giacenti presso gli uffici del sistema giudiziario italiano.

Il contenzioso

Nella tabella che segue sono indicati il numero di **inviti al pagamento del contributo unificato, provvedimenti sanzionatori e iscrizioni a ruolo** emessi dal 2012 al 2015 da Equitalia Giustizia e il numero dei contenziosi instaurati verso tali atti nello stesso periodo.

Partite di credito iscritte a ruolo e atti di recupero del contributo unificato notificati				
	2012	2013	2014	2015
Numero atti	30.964	151.256	237.320	491.914
Numero contenziosi	17	84	275	345
Percentuale di impugnazione	0,05	0,06	0,12	0,07

Fonti normative

- **Legge n. 244/2007** recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)*” - art. 1, comma 367.
 - **DI n. 112/2008** recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”.
 - **DI n. 143/2008** recante “*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*”.
-

VIII



LE NOVITÀ
A FAVORE
DEI CONTRIBUENTI

8. LE NOVITÀ A FAVORE DEI CONTRIBUENTI

“Le pause”



Nuovo dialogo e mano tesa verso i cittadini. **Al fine di evitare disagi nel periodo natalizio e in quello di Ferragosto**, nel dicembre 2015 Equitalia, con una decisione senza precedenti, ha scelto di **sospendere la notifica di cartelle e atti della riscossione, con l'eccezione dei casi inderogabili**, previo accordo con i fornitori del servizio.

Cartella amica



Dal luglio 2016, al fine di facilitare e velocizzare la richiesta di rateizzazione, è stata allegata alla cartella una **proposta di rateizzazione ordinaria**: in base all'importo da pagare, infatti, il modulo riporta varie soluzioni di piani di dilazione a partire dalla rata minima di 50 euro. Scelto il piano ritenuto più adeguato e compilato il modello in tutte le sue parti, la richiesta deve essere trasmessa a Equitalia che provvederà a inviare al contribuente il relativo provvedimento di accoglimento. Il “volantino” precompilato viene allegato alla cartella in presenza di specifiche **condizioni: debiti pari o superiori a 600 euro fino al limite massimo di 60 mila euro, tributi interamente rateizzabili e non aver mai beneficiato di una precedente rateizzazione.**

Equinfo, l' sms che ricorda le scadenze

Entro il 2016, dall'area riservata del sito o dall'App, chi ha un piano di rateizzazione attivo potrà richiedere il **servizio di avviso tramite sms**. Tramite tale servizio **i cittadini verranno avvertiti:**



- quando non hanno pagato la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza del proprio piano di rateizzazione;
- quando manca una rata per decadere dalla rateizzazione;
- **quando sono decaduti** dalla rateizzazione.

No al fermo amministrativo per i diversamente abili



È stata ampliata la platea dei veicoli per i quali **il fermo non può essere disposto**. Oltre a quelli strumentali all'attività di impresa o della professione, anche i **veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili** non possono essere sottoposti alla procedura.

Pronto Equitalia: 06.01.01



Equitalia ha attivato da aprile 2016 il **numero telefonico 06.01.01** che ha sostituito i due numeri precedenti (800.178.078 per la rete fissa nazionale e 02.3679.3679 riservato ai cellulari e a chi chiama dall'estero), un solo numero, quindi, per ricevere assistenza e informazioni.

Equiclick: la “App” di Equitalia



Nell’ambito delle iniziative che Equitalia ha avviato per ampliare i canali di contatto con cittadini e imprese, è stata realizzata **Equiclick**, una App che consente di effettuare da **smartphone e tablet** le principali operazioni possibili anche attraverso il portale.

Sportelli bancomat



Equitalia, per consentire l’accesso ai propri servizi anche **dalla rete degli sportelli ATM Bancomat**, ha stipulato un accordo con il consorzio CBI (Consorzio interbancario per l’interazione telematica con la clientela) e il relativo protocollo di intesa con il Consorzio Bancomat, a seguito del quale i contribuenti, titolari di carta Pagobancomat degli istituti bancari che vorranno aderire al servizio, entro l’autunno 2016 potranno **verificare in ogni momento attraverso le postazioni Bancomat della propria banca l’elenco dei documenti non pagati, visualizzarne il dettaglio (ente impositore, data notifica, tributi) e, se lo desiderano, procedere al pagamento** mediante il servizio CBILL. Il dialogo tra i sistemi, inoltre, consentirà di pagare l’importo aggiornato, ad esempio, per eventuali sgravi o versamenti effettuati dopo la scadenza.

Sportelli




Da aprile 2016 gli **orari degli sportelli** ad alta affluenza di pubblico di **Roma, Milano e Napoli**, sono stati **prolungati fino alle ore 15.15**. Il **punto di ascolto e consulenza dedicato ai cittadini che hanno più di 65 anni** e necessitano di supporto per la comprensione e la presentazione della documentazione a Equitalia attivato **in 78 città** dove è presente lo Sportello Amico. Attraverso la consulenza personalizzata è possibile verificare in dettaglio la propria situazione e conoscere tutte le opportunità per richiedere o prorogare rateizzazioni in corso o sospendere la riscossione.

Dall’aggio agli oneri di riscossione



Con il Dlgs n. 159/2015, **dal 1° gennaio 2016** la remunerazione per l’attività di riscossione coattiva ha cambiato fisionomia: **il vecchio “aggio” scompare, sostituito “dagli oneri di riscossione”, contestualmente ad una riduzione di due punti, dall’8 al 6%.**

I canali di contatto con associazioni e ordini



A breve **gli iscritti a tutti gli ordini firmatari di protocolli con Equitalia, abilitati all’esercizio dell’intermediazione fiscale** (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.), potranno utilizzare compiutamente **l’area riservata del sito per dialogare e presentare in via telematica richieste (rateizzazioni, sospensioni, ecc.) per i loro clienti**, evitando quindi il passaggio allo sportello.

Il nuovo portale



Il portale di Equitalia si configura sempre di più come un vero e proprio sportello “virtuale”. Tra il 2015 e il 2016, infatti, sono stati molti gli interventi che consentono oggi una forte interazione con i contribuenti. Le novità principali riguardano l’area riservata, dove, accedendovi anche tramite il **Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID)**, è ora inoltre possibile:

- **richiedere una sospensione** della riscossione se si ritiene di non dover pagare la cartella che si è ricevuta;
- **richiedere e ottenere *online*** una rateizzazione per debiti complessivi fino a 60 mila euro (tale limite è determinato dal debito per il quale si richiede la dilazione e dall’importo residuo di eventuali piani di rateizzazione in essere).

Tra le attività in cantiere che vedranno a breve la luce, c’è la possibilità per il contribuente di consultare il documento in formato pdf delle proprie cartelle di pagamento.

Dilazione, rata minima da 100 a 50 euro



Per venire incontro ai contribuenti, dal mese di novembre 2015, la rata minima per il pagamento dilazionato delle cartelle passa da 100 a 50 euro, compatibilmente con il numero massimo di rate concedibili e dell’importo richiesto in dilazione.

Pagamenti

In tema di pagamenti nel 2016 sono state introdotte le seguenti novità:



- i contribuenti che vogliono effettuare i pagamenti delle cartelle e avvisi dal sito Equitalia, hanno a disposizione la possibilità di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) tra quelli accreditati al servizio PagoPA;
- per i pagamenti oltre la scadenze indicata sul bollettino l’aggiornamento dell’importo è stato reso possibile anche attraverso l’*home banking*, tramite il servizio CBILL;
- è possibile richiedere la domiciliazione sul proprio conto corrente degli importi in rateazione, secondo le stesse scadenze del piano di ammortamento.

La Posta elettronica certificata per i cittadini

Dal giugno 2016 **le persone fisiche dotate di indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec), che ne fanno richiesta**, possono ricevere le notifiche di Equitalia tramite Pec.



Tale modalità, prevista obbligatoriamente solo per le persone giuridiche e per gli iscritti ad ordini professionali, diventa un’opportunità per i cittadini per semplificare il loro rapporto con Equitalia.

IX



LE RISPOSTE
ALLE DOMANDE
PIÙ FREQUENTI

9. LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

9.1 CARTELLA E AVVISO DI PAGAMENTO



Mi scrive Equitalia chiedendomi un pagamento. È una società privata?


No, Equitalia è una società interamente pubblica. I suoi soci sono l’Agenzia delle entrate (51%) e l’INPS (49%).

Cos’è una cartella di pagamento?

La cartella di pagamento è l’atto che Equitalia invia per conto degli enti creditori per recuperare le somme dovute e non pagate. Gli enti creditori formano e consegnano a Equitalia i cosiddetti ruoli, ovvero l’elenco dei soggetti tenuti al pagamento e i relativi importi, sulla base dei quali vengono inviate le cartelle di pagamento. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché gli oneri di riscossione e le spese di notifica che spettano a Equitalia. A differenza dell’avviso di pagamento, la cartella è un “titolo esecutivo” ossia, se non pagata nei termini di scadenza, consente l’avvio di procedure (cautelari e esecutive) per il recupero del debito.

Cosa è un avviso di pagamento?

L’avviso di pagamento è un documento che viene inviato per posta ordinaria che, solo se non pagato entro la scadenza, si trasforma in cartella. Un tipico avviso di pagamento è quello con cui viene richiesto il pagamento spontaneo della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti.



Come calcolo la data di scadenza?

Per calcolare la data di scadenza della cartella devi partire dalla data di notifica: la cartella scade dopo 60 giorni dal giorno, appunto, della notifica. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Cosa sono gli oneri di riscossione?

Gli oneri di riscossione sono la remunerazione di Equitalia per la sua attività. La misura di tali oneri negli anni è cambiata e, a seguire, sono indicate tutte le variazioni:

- nelle cartelle riferite ai ruoli consegnati a Equitalia fino al 31 dicembre 2012 gli oneri di riscossione sono pari al 9%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell'ente creditore. Oltre i 60 giorni, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
- per le cartelle riferite a ruoli consegnati a Equitalia a partire dal 1° gennaio 2013 gli oneri di riscossione sono pari all'8%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell'ente creditore. Oltre i 60 giorni, invece, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
- a partire dalle cartelle riferite ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2016 gli oneri sono fissati al 6%. Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, gli oneri sono ripartiti nella stessa misura del 3% tra contribuente ed ente creditore. Dopo i 60 giorni, questi sono interamente a carico del contribuente.

Cosa succede se non pago la cartella entro la scadenza?

Il mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica comporta l'aggiunta di interessi di mora. Inoltre, gli oneri di riscossione diventano interamente a tuo carico.

Cosa sono gli interessi di mora?

Sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano al debito in cartella in caso di pagamento oltre 60 giorni dalla notifica. Tali interessi sono calcolati giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino a quella del pagamento.

Gli interessi di mora spettano agli enti creditori ai quali sono integralmente riversati da Equitalia, quando riscossi.

A partire da luglio 2011, la legge prevede che gli interessi di mora siano calcolati solo sul tributo non pagato in origine e non sui relativi interessi e sanzioni (questi ultimi sono calcolati direttamente dall'ente creditore e vengono affidati per la riscossione, insieme al tributo principale, a Equitalia per generare la cartella).

Qual è il tasso di interesse di mora?

Gli interessi di mora sono fissati annualmente con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Attualmente sono pari al 4,13%. Per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora fissati dall’Agenzia delle entrate sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili, cosiddette somme aggiuntive, nelle misure di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000 che variano a seconda della violazione, ossia fino al 60% per l’evasione o fino al 40% per morosità.

Cosa sono e come sono calcolate le spese esecutive?

Quando Equitalia attiva una procedura esecutiva o cautelare sono dovute delle “spese”. Queste sono definite secondo una tabella approvata con decreto ministeriale.

In caso di cartelle che prevedono il pagamento a saldo o in più rate, come calcolo la data di scadenza?

Entro 60 giorni dalla data di **notifica della cartella**, devi eseguire il pagamento della **prima rata**. Gli altri pagamenti vanno effettuati entro le date di scadenza indicate.



9.2 RATEIZZAZIONI



Posso rateizzare la cartella che mi è arrivata? Se sì, come?

Puoi rateizzare le cartelle, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento, sia scaduti sia a scadere. Puoi anche decidere di rateizzare solo alcune cartelle: ricorda però che le cartelle scadute e non rateizzate ti espongono a eventuali procedure esecutive e cautelari.

Solleciti o avvisi di intimazione non sono di per sé rateizzabili, ma lo sono, se ne ricorrono le condizioni, gli atti in essi contenuti.

Per debiti complessivi fino a 60 mila euro, se disponi delle credenziali di accesso puoi richiedere la rateizzazione nell'area riservata del nostro sito www.gruppoequitalia.it oppure dall'App Equiclick. Altrimenti, puoi presentare l'istanza di dilazione attraverso i modelli reperibili presso lo sportello oppure sul sito internet www.gruppoequitalia.it a seconda che tu sia una persona fisica o un'impresa.

L'istanza potrà essere presentata allo sportello o inviata per raccomandata con un documento di identità allegato.

Se è tutto a posto, ricevi il piano di ammortamento e i bollettini per pagare; altrimenti, ti inviamo la richiesta di integrazione dell'istanza ed, eventualmente, il suo successivo rigetto.

Puoi decidere tu quante rate chiedere, a secondo della tua situazione economica. L'importo minimo della rata è di 50 euro e il numero massimo di rate è 72 per le rateizzazioni ordinarie, 120 per quelle straordinarie.

Puoi richiedere un piano di ammortamento con rate costanti o crescenti, qualora tu preveda che la tua situazione economica migliorerà in seguito.

Attenzione! Alcuni tributi che puoi trovare in cartella non sono rateizzabili da Equitalia, ma direttamente all'ente creditore.

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

Quando decado dal beneficio della rateizzazione?

Per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015 (a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs n. 159/2015), il piano di rateizzazione viene meno se non paghi cinque rate del piano, anche non consecutive. Per i piani di rateizzazione decaduti entro il 30 giugno 2016 è possibile chiedere la riammissione al beneficio. Da questo nuovo piano si decade in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.


Mi è scaduta una rata, posso pagarla lo stesso con i bollettini che mi avete inviato?

L'importo indicato nel bollettino RAV è valido fino alla data di scadenza.

Se paghi successivamente, è necessario chiedere l'aggiornamento dell'importo recandoti presso: i nostri sportelli, sul nostro sito, gli uffici postali, i tabaccai convenzionati, con banca ITB, i punti vendita Sisal e Lottomatica e gli sportelli bancari.

Non ho ricevuto i bollettini della mia rateizzazione: come faccio per pagare entro la scadenza?

Se disponi delle credenziali di accesso, puoi recuperare i bollettini dall'area riservata del nostro sito www.gruppoequitalia.it. In alternativa puoi recarti presso uno dei nostri sportelli.



9.3 SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

In caso di notifica di una cartella con cui Equitalia richiede il pagamento di somme già effettuato, cosa occorre fare per bloccare le eventuali azioni esecutive o cautelari?


Entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella è possibile presentare a Equitalia, anche in via telematica, una dichiarazione di sospensione legale della riscossione, allegando la documentazione che ne attesti il pagamento già effettuato. In tal modo, il contribuente beneficerà immediatamente del blocco delle azioni cautelari ed esecutive in attesa che Equitalia riceva la risposta di riscontro da parte dell'ente creditore entro 220 giorni.

In quali altri casi posso presentare istanza di sospensione legale della riscossione?

Puoi utilizzare questa procedura, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che vuoi contestare, se hai un provvedimento di sgravio dell'ente creditore, se c'è prescrizione o decadenza (intervenute prima della consegna del ruolo), se si è in presenza di una sospensione emessa dall'ente creditore o da un giudice, in caso di sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la richiesta (emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte).

Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di sospensione?

Ricevuta la documentazione, Equitalia sospende le procedure di riscossione e inoltra la tua richiesta all'ente creditore, che deve dare una risposta per legge entro 220 giorni. Se trascorrono 220 giorni dalla richiesta senza che l'ente risponda, quel particolare debito ti sarà comunque annullato nei casi di pagamento già effettuato, sgravio, prescrizione o decadenza.



9.4 PROCEDURE

Quali sono le procedure che Equitalia può attivare per recuperare le somme iscritte a ruolo?

Equitalia, trascorsi inutilmente i termini per il pagamento, è obbligata per legge ad agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo, avviando le procedure cautelari (fermo, ipoteca) ed esecutive (pignoramenti).

Se non pago una cartella, Equitalia iscrive automaticamente ipoteca o fermo amministrativo?


No. Prima dell'iscrizione del fermo amministrativo o dell'ipoteca, Equitalia è obbligata a notificarti, ai fini della validità della successiva misura cautelare, una comunicazione preventiva con cui ti chiede il pagamento del debito entro 30 giorni dalla sua notifica.

L'ammissione a un piano di rateizzazione concessa da Equitalia, mi consente di ottenere la cancellazione del fermo amministrativo già iscritto?

No, ma una volta concessa la dilazione e pagata la prima rata, puoi chiedere a Equitalia l'assenso alla sospensione del fermo amministrativo, compilando un modello disponibile presso gli sportelli e sul sito internet, e presentarlo al PRA (Pubblico registro automobilistico).

Che cosa è un pignoramento di crediti presso terzi?

In questo tipo di pignoramento Equitalia ordina a terzi soggetti, debitori verso il contribuente moroso, di pagare direttamente all'agente della riscossione i crediti dallo stesso vantati.



9.5 PAGAMENTI



Dove posso pagare una cartella o un avviso o una rata del piano di rateizzazione?

I canali di pagamento, che sono indicati sui documenti che ti vengono recapitati, sono: i nostri sportelli, gli uffici postali, i tabaccai convenzionati con banca ITB, i punti vendita Sisal e Lottomatica e gli sportelli bancari. Puoi utilizzare, inoltre, il nostro sito www.gruppoequitalia.it, il tuo *home banking* (con RAV oppure attraverso il servizio CBILL), il sito di Poste Italiane e gli sportelli automatici bancari e postali abilitati. Il bonifico è possibile solo per i pagamenti dall'estero. Per maggiori informazioni consulta la sezione “come e dove pagare” del nostro sito www.gruppoequitalia.it.

Quali sono le modalità di pagamento?

Le modalità di pagamento dipendono dal canale che vuoi utilizzare. Presso i nostri sportelli puoi pagare in contanti, con assegni bancari e circolari intestati, con bancomat e/o carte di credito. Tramite il nostro sito puoi pagare con carte di credito o carte prepagate. Per maggiori informazioni consulta la sezione “come e dove pagare” del nostro sito www.gruppoequitalia.it.

Vorrei pagare una cartella ma ormai è scaduta: posso pagarla con lo stesso bollettino allegato?

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l'importo indicato sul bollettino deve essere aggiornato con l'importo degli interessi di mora, degli oneri di riscossione a carico del debitore nella misura prevista per i pagamenti tardivi e di eventuali spese per procedure cautelari o esecutive già avviate, così come indicato nella cartella stessa. L'aggiornamento dell'importo è sempre calcolato sia presso i nostri sportelli sia presso i seguenti canali: uffici postali, tabaccai convenzionati con banca ITB, punti vendita Sisal e Lottomatica, *home banking* tramite il servizio CBILL, il nostro sito www.gruppoequitalia.it. Se hai ricevuto un sollecito di pagamento o un avviso di intimazione e intendi saldarli dopo la data indicata nel relativo documento, dovrai recarti presso i nostri sportelli oppure usufruire del servizio pagamenti nell'area riservata del nostro sito.

Posso domiciliare i pagamenti delle rate?

È possibile richiedere la domiciliazione sul tuo conto corrente degli importi in rateazione, secondo le stesse scadenze del piano di ammortamento. Potrai presentare la richiesta presso i nostri sportelli usando il modulo che ti verrà consegnato, oppure scaricando lo stesso modulo dal sito www.gruppoequitalia.it.



Equitalia

1° settembre 2016